

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione IV penale; sentenza 25 marzo 1971; Pres. Rosso P., Est. BONADONNA, P. M. LAPICCIARELLA (concl. parz. diff.); ric. Biedene ed altri.

(Cassa App. L'Aquila 3 ottobre 1970)

Perizia in materia penale — Perizia collegiale — Ignoranza della lingua italiana da parte di uno dei periti — Nullità della perizia — Insussistenza (Cod. proc. pen., art. 137, 314).

Perizia in materia penale — Avviso ai difensori dell'inizio delle operazioni — Validità (Cod. proc. pen., art. 304 ter, 314).

Reato colposo — Attività pericolose — Limiti oggettivi e parametri soggettivi di responsabilità penale (Cod. pen., art. 42, 43).

Inondazione, frana o valanga — Inondazione e frana — Unico reato di disastro colposo — Fattispecie (Cod. pen., art. 426, 449).

Omicidio e lesioni personali colpose — Omicidio colposo — Sussistenza del reato — Fattispecie (Cod. pen., art. 589).

Impugnazioni in materia penale — Sentenza che rimette al giudice civile l'accertamento delle responsabilità civili — Impugnazione proposta dal responsabile civile — Inammissibilità (Cod. proc. pen., art. 194).

Responsabile civile nel giudizio penale — Questioni relative alla individuazione del responsabile civile — Potere di rimessione del giudice penale a quello civile — Limiti (Cod. proc. pen., art. 120).

Non è nulla la perizia redatta in italiano da un collegio di periti, dei quali uno non conosceva la lingua italiana, quando è certo che anch'egli era a perfetta conoscenza del contenuto della perizia sottoscritta, che discusse e confermò nel corso del dibattimento. (1)

Per la validità della perizia è sufficiente che ai difensori sia dato avviso della data di inizio delle operazioni, non dei successivi svolgimenti. (2)

In tema di esercizio lecito di attività pericolose il parametro di valutazione della condotta del soggetto deve essere rapportato alle cognizioni e capacità di chi abbia una particolare attitudine a prevedere gli eventi lesivi che l'attività è suscettibile di provocare, ma nell'esercizio di tali attività non è comunque consentito porre a rischio l'incolumità di persone estranee all'attività medesima o dell'intera collettività. (3)

(1-7) La sentenza 3 ottobre 1970 della Corte d'appello de L'Aquila, in parte cassata, si legge retro, 198, con nota di richiami; si veda inoltre, sugli avvisi di perizia, Cass. 7 febbraio 1970, Barietti, *Foro it.*, Rep. 1970, voce *Perizia in materia penale*, n. 15; 5 marzo 1970, Salzano, *id.*, n. 17; 2 maggio 1969, Mersegaglia, *ibid.*, nn. 18, 19; v. l'ordinanza 5 febbraio 1969 del Tribunale de L'Aquila, pronunciata nel primo grado del processo, in *Foro it.*, 1969, II, 113.

In ordine alle due ultime massime si vedano Cass. 5 aprile 1960, Salici, *id.*, Rep. 1961, voce *Responsabile civile nel processo penale*, n. 1; 5 aprile 1960, Cavallo, *id.*, 1960, II, 193, secondo cui l'inizio della discussione finale preclude l'estromissione del responsabile civile, di cui può soltanto riconoscersi l'estraneità ai fatti in sede di decisione finale, che in tal caso costituisce però pronuncia sul merito della pretesa risarcitoria, come tale impugnabile; sulla questione risolta dalla sesta massima si veda Cass. 11 ottobre 1967 (*id.*, Rep. 1968, voce *Impugnazioni in materia penale*, nn. 87-89) che ha ritenuto invece ammissibile l'impugnazione proposta dal responsabile civile contro la sentenza che, in mancanza di conclusioni della parte civile, omette di decidere non soltanto in ordine alla determinazione del danno, ma anche in ordine alla sussistenza della responsabilità.

...

Progresso tecnologico e colpa penale: la morale del Vajont.

Rispetto alla sentenza della Corte d'appello de L'Aquila questa decisione, che conclude in sede penale la vicenda giudiziaria del disastro del Vajont, si distacca per l'unificazione dei reati di

Deve rispondere dell'unico reato di disastro colposo chi, per errate valutazioni tecniche nell'esercizio di un bacino idroelettrico, abbia provocato una frana che, per la direzione e la velocità della massa di terra, non poteva che dirigersi verso il sottostante bacino della diga, provocando così un'inondazione e conseguentemente un disastro, avvertito secondo la valutazione sociale come evento unico, risultante dalla unificazione degli eventi naturali di frana e di inondazione. (4)

Il funzionario del servizio dighe che, pur dopo la promozione ad altra mansione, abbia continuato di fatto ad occuparsi di un impianto idroelettrico (la diga del Vajont) ed abbia espresso parere favorevole ad una mutazione dei luoghi (il c. d. terzo invaso), nella quale si debba individuare una causa del successivo disastro di frana e inondazione in cui trovano la morte numerose persone, deve rispondere penalmente, oltre che del reato di disastro colposo, anche di omicidio colposo plurimo. (5)

È inammissibile l'impugnazione proposta dal responsabile civile contro la sentenza penale che rimette al giudice civile l'accertamento delle responsabilità civili, senza pronunciarsi su di esse. (6)

Il giudice penale ha il potere di rimettere l'individuazione dei responsabili civili al giudice civile soltanto sino a quando non sia iniziata la discussione finale nel dibattimento di primo grado. (7)

frana e di inondazione nell'unico reato di disastro colposo, come emerge dalla quarta massima, e per la diversa decisione della questione processuale riassunta nell'ultima massima, ma sui problemi di fondo che il processo presentava la sentenza di secondo grado ha trovato piena conferma. E se in tutti questi anni ogni fase processuale di questo lungo procedimento è stata seguita dall'opinione pubblica italiana con una vera e propria passione di giustizia, mi sembra venuto ora il momento di sostituire alla passione la riflessione, perché questo dramma non diventi un episodio tra i tanti, e non si perda l'ammonimento che questa sentenza e quella della corte de L'Aquila contengono.

Può darsi che le pene complessivamente siano state miti, e può darsi anche che la giustizia non sia riuscita a vincere tutti i diaframmi che le difficoltà dell'indagine hanno frapposto all'accertamento di tutte le responsabilità, ma una cosa va detta chiara: che queste sentenze contengono alcune importanti affermazioni di principio, tali forse da segnare una svolta nella stessa individuazione dei limiti della responsabilità penale.

Basta leggere infatti la terza massima, o meglio la parte di motivazione che questa riassume, per rendersi conto che la decisione dei giudici del Vajont è tutt'altro che ovvia, poiché essi avevano in realtà di fronte uno dei più delicati problemi offerti dalla teoria della colpa penale, cioè a dire uno dei più delicati problemi offerti dalla struttura della nostra società: il campo delle attività pericolose, delle azioni « socialmente adeguate », del « rischio permesso ».

Io qui non vorrei fare discorsi dogmatici, se non quel tanto che è strettamente necessario per impostare il problema e per fare di questa vicenda l'oggetto di una prima riflessione sistematica; rinviando per un discorso più approfondito alla voce *Colpa penale* (dir. vig.) che M. GALLO ha scritto per l'*Enciclopedia del diritto*, VII, 624 segg. (spec. 639-641), e alla classica opera di NUVOLONE, *I limiti taciti della norma penale*, 1947, 72 segg., mi pare importante solo ricordare che, di fronte alla proliferazione di attività pericolose per la salute e per l'incolumità umana, ma tuttavia ormai in qualche modo connaturali al nostro modo di vita, si è formulata — in Germania — questa teoria della c.d. « adeguatezza sociale » che crea in definitiva una sorta di zona di immunità da responsabilità penale per quelle azioni che contribuiscono al progresso tecnico della società intera, o si inseriscono comunque di necessità nel modo di vita quotidiano. Pur quando queste azioni portino con sé un elevato rischio, si tratterebbe insomma di un « rischio permesso » (*erlaubter Risiko*, dicono i tedeschi) dall'ordinamento, affinché i rigori della legge penale non si trasformino in un freno per il « progresso ».

Presso la dottrina italiana questa teoria non ha mai attecchito, e sin dalle prime critiche si è osservato, tra l'altro, che il concetto di « adeguatezza sociale » è troppo vago per affidargli il limite tra il lecito e l'illecito, ma, se vogliamo guardare alla sostanza delle cose, un'operazione concettuale non molto dissimile si poteva compiere anche attraverso tecniche diverse, e in Italia la difesa del « progresso » ha assunto la forma di una particolare elaborazione del concetto di « imperizia », cioè di quella tra le nozioni elencate

La Corte, ecc. — *Svolgimento del processo.* — 1) La notte del 9 ottobre 1963 il precipitare del versante settentrionale del monte Toc nel bacino del Vajont provocò la esondazione delle acque che vi erano contenute, con i tragici effetti di distruzione e di morte descritti, in tutta la loro terrificante esten-

sione, nelle sentenze dei giudici di merito di primo e di secondo grado.

Il lungo arco di tempo nel quale maturarono i fatti culminati nel tragico epilogo del 9 ottobre 1963 ebbe inizio con la prima domanda di concessione di derivazione di acqua dal

dall'art. 43 cod. pen. che governa l'area delle attività tecnicamente qualificate.

Modellando l'«imperizia», come elemento di giudizio obiettivo, su un riferimento tratto dalla prassi come quello di «uomo medio», di «*bonus pater familias*», si è ottenuto infatti ugualmente un allineamento tra i limiti della responsabilità penale e i limiti di quanto, senza sforzo, la pratica quotidiana (che è poi proprio la matrice del «*bonus pater familias*»: si veda la nota di ALTAVILLA a Cass. 13 gennaio 1959, Torno, pubblicata su *Scuola positiva*, 1966, 95, con il significativo titolo *Necessità di vita e limiti alla responsabilità per colpa*) è disposta senza sforzo a concedere alle esigenze della sicurezza; cioè di nuovo un allineamento della colpa penale ad una concezione per così dire «socialmente adeguata» della vita e del rischio.

Per convincersene basta riflettere, ad esempio, sulla sentenza 6 marzo 1964 del Tribunale di Vercelli (*Foro it.*, Rep. 1966, voce *Reato colposo*, n. 35), secondo cui l'erronea individuazione del gruppo sanguigno da parte di un istituto di analisi non costituisce comportamento colposo se il procedimento seguito, pur essendo privo di serie garanzie sul piano scientifico, è tuttavia conforme alla comune pratica; sentenza che attraverso l'accoppiamento tra «imperizia» e «uomo medio» (cioè appunto pratica quotidiana) ha finito per dare al caso una soluzione che, come ognuno vede, potrebbe benissimo rivestirsi con la diversa teoria del «rischio consentito» insito nella pericolosità delle analisi e nelle modalità con cui queste, per necessità «sociale», devono essere condotte.

Ma questo vizio del concetto di «uomo medio» ricavato *ex post* è stato a sua volta rilevato dalla dottrina più rigorosa (GALLO, *op. cit.*, 639) la quale ha invece proposto per le attività pericolose parametri di diversa severità, secondo che si tratti di attività esplicitamente consentite dalla legge, o di attività semplicemente lecite perché non vietate.

Le prime dovrebbero impegnare l'agente non solo, ovviamente, al rispetto delle norme particolari che disciplinano ogni singola attività ma anche a criteri supplementari di prudenza che tuttavia non incidano sull'essenzialità del comportamento consentito, paralizzandone lo svolgimento; nelle attività meramente lecite il rigore si dovrebbe accentuare tanto che «la regola di condotta (*ommissis*) in presenza di particolari condizioni potrà arrivare sino a proibire la condotta stessa» (così GALLO, *op. cit.*, 640-641).

Senonché questa distinzione tra attività non chiarisce a quale delle due regole si debba sottoporre una parte sempre crescente di esperienza, su cui anche recentemente si sono avute accese polemiche sulla stampa di informazione: la sperimentazione.

In astratto, infatti, la sperimentazione potrebbe essere considerata parte «essenziale» di ogni attività consentita, oppure anche attività collaterale che, nella misura in cui non è esplicitamente autorizzata dalla legge, appare meramente lecita perché non vietata; le conseguenze sono, ancora una volta, assai diverse, e per convincersene basterà riflettere su un'altra sentenza (Trib. Spoleto 3 maggio 1969, *Foro it.*, Rep. 1970, voce *cit.*, n. 36) in cui si è affermato che l'impiego in contrastografia endovenosa di sostanza diversa da quelle consuetamente impiegate per l'uso non è fonte di responsabilità penale, per la «dubbia efficacia ed utilità dei mezzi preventivi ancora in fase di prudente sperimentazione, la infedeltà dei *tests* di sensibilità, nonché la relatività delle controindicazioni»; che è come dire, se non sbaglio, che anche in fase di sperimentazione di farmaci o di altri strumenti della scienza medica dovrebbe in definitiva valere il criterio meno rigoroso, con un'aderenza sostanziale all'atteggiamento ormai consolidato in giurisprudenza in materia di colpa professionale (tra le tante Cass. 29 marzo 1963, *id.*, 1964, II, 91, con altri richiami).

Un esempio per qualche aspetto opposto, quanto meno per lo spirito che la informa, ci offre invece la sentenza Pret. Nardò 23 giugno 1969 (*Riv. giur. lav.*, 1969, II, 793), in cui, a proposito dell'adozione nelle lavorazioni industriali di macchine particolarmente perfezionate dal punto di vista della produttività, ma anche particolarmente pericolose per l'incolumità degli operai, si è affermata la doverosità della rinuncia ai miglioramenti tecnici la cui pericolosità non si presenti agevolmente dominabile.

Se inseriamo in questo panorama, che rapidamente ho cercato di abbozzare, la sentenza della corte de L'Aquila e la decisione sopra riprodotta, otteniamo un effetto di contrasto che conferisce grande rilievo ad alcune affermazioni che queste pronunzie contengono: in ordine al concetto di «imperizia», le due sentenze affermano infatti che «in tema di esercizio lecito di attività peri-

colose il parametro di valutazione della condotta del soggetto deve essere rapportato alle cognizioni e capacità, adeguate alla gravità del rischio (non dell'uomo medio ma: l'inciso & mio) di chi abbia un'attitudine particolare a prevedere gli eventi lesivi che l'attività è suscettibile di provocare»; in ordine poi alla teoria del «rischio consentito» e delle «azioni socialmente adeguate», si afferma che l'esercizio di attività pericolose è consentito soltanto «nei limiti in cui sia possibile predisporre le misure necessarie affinché l'attività stessa non finisca col risolversi in danno, anziché in beneficio, per la società, nei suoi singoli componenti o per la collettività»; e se esposti al rischio sono soggetti estranei all'attività pericolosa, o la collettività, «l'esigenza di una adeguata tutela preventiva della sicurezza ed incolumità pubbliche si presenta con carattere di assoluta prevalenza rispetto all'interesse sociale dell'opera da realizzare, epperò in termini di estremo rigore, arrivando a condizionare la licità stessa dell'attività in questione».

La prima caratteristica che colpisce, in questa serie di affermazioni, è che sul piano teorico i giudici hanno adottato i criteri di responsabilità più severi che la nostra opinione giuridica conosce, quegli stessi che la dottrina più rigorosa propone, e neppure per le attività consentite (come pure certamente è l'esercizio di un bacino idroelettrico) ma addirittura per le attività pericolose meramente lecite; e questa constatazione fa anzitutto sorgere un sospetto, cioè che l'applicazione di parametri più consueti avrebbe potuto portare ad un'assoluzione degli imputati. Il che potrebbe voler dire che ora, passata la commozione per il Vajont, si riprenderà a giudicare con criteri diversi, mandando assolto imputati non meno colpevoli di Biadene e Sensidoni, e che queste sentenze sono state, in fondo, assai più la risposta alle pressioni dell'opinione pubblica che il frutto dell'applicazione di concetti giuridici corretti, cioè in definitiva di un'attività di giustizia. Oppure potrebbe voler dire — e l'alternativa dipende un poco da tutti noi — che proprio da queste sentenze sul Vajont prenderà le mosse una larga revisione critica di certe teorie, ed un adeguamento dei criteri di responsabilità alle esigenze crescenti di umanizzazione dell'ambiente. Le teorie tradizionali e queste sentenze ci appaiono a questo punto, insomma, come un bivio che non è soltanto di argomentazioni giuridiche ma è soprattutto bivio di civiltà.

E non mi riferisco alla teoria dell'adeguatezza sociale, che gli imputati avevano posto a caposaldo della loro difesa, ma che certo non è una teoria «tradizionale», e che sarebbe stato veramente il colmo veder accolta, per la prima volta, in questo che è stato uno dei più tragici processi di responsabilità colposa: mi riferisco invece al diffuso concetto di «uomo medio».

La complessità dei problemi tecnici che l'esercizio del bacino del Vajont presentava rende pressoché impossibile formulare un autonomo giudizio sul grado di diligenza, prudenza e perizia che si richiedeva per evitare quanto è accaduto, ma appena si pensi che il vero problema non è mai stato la prevedibilità dell'evento di frana, bensì la prevedibilità della velocità e della compattezza della frana medesima, in mancanza della quale la catastrofe non avrebbe mai avuto luogo, e che su questo punto essenziale anche i due colleghi peritali nominati dai giudici hanno formulato conclusioni contrastanti, ci si rende immediatamente conto che il problema non poteva certo essere risolto da una ricerca di «errori inescusabili», o di «violazioni di regole fondamentali» a cui grossolanamente ci si ferma nelle indagini in materia di responsabilità professionale.

Se il disastro era prevedibile, insomma, non si trattava però comunque di una ordinaria amministrazione di cognizioni banali come sono quelle del medico che, per fare uno dei tanti esempi, non deve iniettare il siero antitetanico in una volta sola; e se i giudici sono ricorsi ad un criterio più rigoroso di delimitazione della responsabilità, non è stato dunque certamente perché abbiano voluto arricchire la sentenza di un elegante *obiter dictum*, ma perché soltanto l'indagine sulla prevedibilità in assoluto (cioè sull'*optimum* consentito dalle cognizioni scientifiche oggettivamente raggiunte) e non invece quella sulla prevedibilità da parte del «*bonus pater familias*» (diciamo pure: dello «scienziato medio») poteva giustificare una pronunzia di colpevolezza.

Sin qui, dunque, abbiamo questo primo risultato: che la sentenza non è affatto una sentenza ovvia, e si regge soltanto in quanto si accolgono i criteri di responsabilità illustrati da GALLO nella voce già richiamata, ma c'è qualcosa di più, perché in realtà per le attività pericolose espressamente consentite GALLO limita la responsabilità a quegli accorgimenti che non incidano sull'es-

Piave presentata nel 1926 dalla società Idroelettrica delle Dolomiti. Segui la richiesta di derivazione dal torrente Vajont presentata nel gennaio 1928 dalla società Idroelettrica Veneta, con successive varianti del 12 agosto 1937, che prevedeva un progetto di diga ad arco ubicata al ponte di Casso. Nel gennaio 1939 la società Idroelettrica delle Dolomiti richiese una nuova concessione di derivazione dal Boite e dal Piave ed a seguito della incorporazione di tale ultima società nella società Adriatica di elettricità (S.a.d.e.) e della fusione con quest'ultima della società Idroelettrica Veneta, la S.a.d.e. chiese infine di fondere e coordinare in unico progetto con le derivazioni dal Boite e dal Piave la derivazione dal Vajont.

La domanda fu corredata da un progetto di massima datato 8 giugno 1940 a firma degli ingegneri Carlo Semenza e Mario Mainardi.

La diga di sbarramento del Vajont, del tipo ad arco e dell'altezza di 190 metri, secondo il progetto Semenza del 12 agosto 1937, avrebbe dovuto avere la capacità di 46 milioni di metri cubi, con invaso massimo sino a quota 660.

Successivamente con decreto n. 3492 del 18 dicembre 1953 il ministero dei lavori pubblici estese la concessione in derivazione a quattro serbatoi, insieme collegati, rispettivamente sul Piave, sul Boite, sul Vajont e sul Val Gallina, e più tardi, il 12 settembre 1957, concesse l'autorizzazione a una variante del progetto, tendente ad aumentare la capacità del serbatoio del Vajont, mediante collegamento col serbatoio Maè in Valle di Zoldo. Essa comportava, tra l'altro, un lieve spostamento della ubicazione della diga, un aumento dell'altezza di essa da metri 202 a metri 216,60, l'aumento della capacità a 150 milioni di metri cubi e l'aumento della quota di massimo invaso a metri 722,50.

Per utilizzare una parte del salto determinato dal maggiore invaso, venne prevista, a valle della diga, una nuova centrale, detta del Colomber.

senzialità dei comportamenti consentiti, mentre nella sentenza si legge « come, volendo attenersi ai canoni di prudenza, esistesse una sola alternativa: o desistere dagli invasi fino a che la sponda, per il manifestarsi di segni inequivoci e controllati, avesse raggiunto una tranquillante stabilizzazione; ovvero rinunziare al c.d. grande Vajont ».

Ma a questo punto non ci basta più neppure la divisione tra attività consentite e attività non vietate, e la limitazione a queste ultime della rinuncia a svolgere l'attività in caso di pericoli non sufficientemente dominabili; il discorso va completato, e va completato includendo nella seconda categoria tutte le attività di sperimentazione, anche se relative ad attività espressamente consentite dalla legge. Nell'esercizio del bacino idroelettrico del Vajont, infatti, i successivi invasi avvenivano a titolo sperimentale ed erano funzionali ad una più completa utilizzazione della diga, ma il problema è generale, poiché tutte le attività consentite hanno fasi di ricerca e sperimentazione in cui si affrontano problemi tecnici complessi e in parte sconosciuti, e di conseguenza rischi assai maggiori di quelli che si incontrano nella ripetizione di operazioni consuete, ma l'ammonimento che si trae dalla tragedia del Vajont è proprio che a questi maggiori rischi deve corrispondere una maggiore prudenza, cioè un più rigoroso concetto di responsabilità penale.

Se i giudici avessero dovuto arrestarsi di fronte all'indubbia utilità sociale che, in generale, rivestono gli impianti idroelettrici, all'essenzialità dello studio e della costruzione di dighe sempre più capaci, all'importanza del progetto del « grande Vajont », si deve dire con chiarezza che avrebbero potuto anche assolvere gli imputati, ma le responsabilità che sono state accertate e che sarebbero state cancellate, la tragedia di intere popolazioni che sarebbe stata bruciata sull'altare del progresso tecnologico, dirci lo stesso sentimento popolare di giustizia ci avvertono come una simile sentenza sarebbe suonata incomprensibile e disumana.

Ma allora questa non deve rimanere « la sentenza del Vajont », non deve entrare negli archivi come un clamoroso caso giudiziario e una tragica vicenda umana; deve invece diventare, per tutti, una precisa indicazione di impegno dogmatico nel campo delicatissimo della sperimentazione, e dei conflitti tra i miti della tecnologia e le dimensioni umane della vita. E se pensiamo che sia una sentenza giusta, dev'essere perché ne condividiamo, sino in fondo, la difficile scelta di civiltà che ne traspa; non per la commozone per i morti di Longarone.

PAOLO MARTINELLI

Per effetto di tali modifiche lo sbarramento veniva ad assumere dimensioni colossali e la diga poteva annoverarsi tra le più alte del mondo.

Il 1° aprile 1958 fu intanto nominata una commissione di collaudo in corso di opera, di cui vennero a far parte il prof. Luigi Greco, già presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il prof. Frosini, presidente della quarta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'ing. Sensidoni del servizio dighe, e il prof. Francesco Penta, geologo esperto del Consiglio superiore e direttore dell'Istituto di geologia della facoltà di ingegneria di Roma.

L'inizio dei lavori, a seguito di autorizzazione all'esecuzione provvisoria concessa dal ministero dei lavori pubblici con decreto 25 ottobre 1947, riguardò soltanto la derivazione delle acque dal Piave e dal Boite, essendo le opere riguardanti il Vajont preventivate per l'ultima fase di realizzazione dell'opera.

Nell'autunno del 1959 era stato completato quasi il 90 per cento del manufatto, che venne portato a termine nelle sue strutture essenziali sul finire dell'agosto 1960.

Nel periodo di progettazione e di approvazione di queste opere da parte dei competenti organi furono effettuate numerose relazioni geologiche, geognostiche, geosismiche, idrauliche e piano-altimetriche ad opera del prof. Giorgio Dal Piaz, ordinario di geologia dell'Università di Padova, del prof. Leopold Müller, noto geotecnico austriaco, del dott. Edoardo Semenza, del dott. Franco Giudici, del prof. Pietro Caloi, direttore dell'osservatorio dell'Istituto nazionale di geofisica e ordinario di geofisica nell'Università di Roma e della commissione di collaudo, anche perché nel frattempo era entrato in vigore il nuovo regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta, approvato con decreto pres. 1° novembre 1959 n. 1363.

Rinviamo in sede di motivazione il richiamo ai punti essenziali di esse, limitatamente, peraltro, alle conclusioni, oggetto di discordi interpretazioni, appare qui necessario far cenno ad alcuni avvenimenti, ritenuti significativi da entrambi i giudici di merito, verificatisi nel suddetto arco di tempo, nonché alle vicende dei tre cicli di invaso e svasso del serbatoio compiuti dalla S.a.d.e., per gli accadimenti naturalistici che ne seguirono e per i giudizi, non sempre concordi, che diedero di essi gli organi tecnici interessati alla realizzazione dell'opera.

I. - *Frana di Pontesei del 22 marzo 1959.* — In quella data una frana di detriti rocciosi, in movimento da molto tempo, cadde nel bacino idroelettrico del Maè, a Pontesei, mentre il serbatoio trovavasi in fase di svasso. Di una massa di circa tre milioni di metri cubi di materiale, due terzi penetrarono nel bacino, provocando una ondata che trascinò in parte la diga, causando la morte di un operaio che transitava in bicicletta sulla sponda opposta del bacino, nonché il crollo di un ponte e l'investimento di un'autocorriera.

II. - *Crollo della diga di Malpasset.* — Il secondo avvenimento del quale il tribunale e la corte d'appello posero in rilievo il significato premonitore fu il crollo, per cedimento di una spalla, della diga di Malpasset, in Francia (il noto disastro del Frejus, avvenuto il 2 dicembre 1959). Esso concorse a fare aumentare le preoccupazioni per le imposte rocciose della diga, determinando un intensificarsi delle ricerche e degli esperimenti relativi allo studio delle rocce del bacino del Vajont e delle manifestazioni sismiche che interessavano la zona.

III. - *Comparsa della fenditura ad M.* — Alla fine di ottobre del 1960, in sponda sinistra della gola, sul versante settentrionale del Monte Toc, si aprì una estesa fenditura perimetrale, avente la forma di una gigantesca M, che, partendo dalla zona della diga a quota 800 ed a circa metri 350 dal bordo del serbatoio, saliva rapidamente a quota 1200, per scendere, dopo un breve tratto orizzontale, a quota 950 circa, nella valle del torrente Massalezza e risalire di nuovo lentamente, ad est di quest'ultima, fino a quota 1350, dove scendeva poi bruscamente verso il serbatoio sino a quota 1000, scomparendo a circa 600 metri dallo stesso.

La fessura aveva una lunghezza di circa 1800 metri, una

larghezza media di 1100 metri ed una superficie di circa due chilometri quadrati.

Il crepaccio così formatosi venne poi a corrispondere esattamente al perimetro della nicchia di distacco della grande frana avvenuta il 9 ottobre 1963, a tre anni di distanza.

IV. - *Frana del 4 novembre 1960.* — Successivamente, è questo il quarto episodio premonitore, il 4 novembre 1960, mentre l'invaso del bacino, per le abbondanti piogge, aveva raggiunto quota 645, nel pendio sottostante al Pian della Pozza, ad una quota compresa tra i 400 e gli 800 metri a monte della diga, su una superficie di circa 45.000 metri quadrati, si verificò una frana di proporzioni assai maggiori delle precedenti, che, secondo i calcoli successivamente fatti dal prof. Müller, fece cadere nel serbatoio, in un margine di tempo di circa 10 minuti primi, dai 700 agli 800 mila metri cubi di materiale.

La prima richiesta di invaso della S.a.d.e. sino a quota 600 venne fatta il 28 ottobre 1959; l'autorizzazione venne concessa il 9 febbraio 1960 e l'operazione, iniziata il 2 febbraio 1960, raggiunse quota 600 il 16 marzo 1960.

Il 10 maggio 1960 l'ing. Semenza richiese l'autorizzazione a un nuovo invaso sperimentale sino a quota 660 e, dopo gli accertamenti del caso, in data 22 giugno 1960, il genio civile di Belluno comunicò alla S.a.d.e. che il Consiglio superiore servizio dighe aveva concesso la relativa autorizzazione, purché tale quota fosse raggiunta, come previsto, alla fine dell'anno in corso, con incrementi massimi mensili di livello non superiore ai dieci metri.

Sin dai primi esperimenti di invaso si registrarono diversi fenomeni prodromici.

Nel periodo marzo-aprile 1960, in prossimità della foce Massalezza, avvennero dei franamenti di carattere superficiale. A circa 400 metri ad est della foce, dalla base della parete si distaccarono alcune placche di roccia, che fecero precipitare nella gola del materiale minutamente frantumato.

Ad ovest della foce si misero in movimento, assestandosi ai piedi della parete, delle « fette » di roccia, distaccate da gran tempo.

Un'altra « fetta », all'estremità nord-occidentale del Pian del Toc, costituita da un torrione denominato « Pinnacolo », riprese a muoversi con moto di rotazione, per crollare due anni dopo, il 13 aprile 1962.

Il 22 marzo 1960 fu avvertita nella valle una forte scossa sismica, della quale il prof. Caloi, nella relazione del 10 aprile 1962, non esclude l'interdipendenza con l'invaso.

Infine le osservazioni trigonometriche fecero registrare dei movimenti di capisaldi, installati per controllare gli spostamenti della massa rocciosa, alcuni dei quali dell'ordine di dieci millimetri giornalieri.

Nei giorni susseguenti alla frana del 4 novembre 1960 furono attuate alcune misure precauzionali, come l'interdizione al transito della strada lungo la sponda sinistra, lo sgombero delle case sotto la quota 725, l'apposizione di cartelli di pericolo di ondate improvvise, l'avviso agli abitanti del pericolo che le frane determinassero improvvisi innalzamenti del bacino e ondate di grande altezza.

Inoltre il sindaco di Erto e Casso, con ordinanza del 14 novembre, vietò l'accesso alle abitazioni stagionali sulla sponda sinistra del Vajont, a monte della diga.

Seguì una serie di visite del prof. Müller, le cui conclusioni, contenute nel verbale di cantiere del 16 novembre 1960, furono, in sintesi, che: a) la zona del Toc, propriamente detta, tra il torrente Massalezza e la diga, presentava nella parte del Pian del Toc, fino a quota 1200, roccia con andamento rigido e con manto moderatamente frantumato e nella parte sottostante un moto di « creep », simile a quello dei ghiacciai; b) la zona compresa tra il Massalezza e la Pineda era soggetta a un movimento franoso vero e proprio; c) la grande frattura perimetrale ad M si presentava come l'intersezione di una superficie di rottura profonda; d) la sponda, già in fase di instabilità prima della creazione del serbatoio, aveva subito con l'invaso un'accelerazione dei movimenti; e) con l'aumento del livello e con l'abbassamento rapido aumentava il movimento delle sponde, mentre con un abbassamento lento la situazione tendeva a migliorare; f) era opportuno lo svaso lento del ser-

batoio sino a quota 600 ed altresì la costruzione in sponda destra di una galleria « bypass », il cui scopo, nell'ipotesi in cui una frana avesse diviso il lago in due porzioni, sarebbe stato quello di creare una comunicazione idraulica dalla zona di invaso a monte della parte ostruita alla zona dove si trovavano le opere di presa e di scarico in prossimità della diga; g) erano consigliabili l'installazione di tiranti per consolidare la spalla sinistra della diga, nonché alcuni esami di laboratorio su materiali prelevati in zona di Erto.

Alle anzidette conclusioni seguì il cosiddetto « programma Pancini », dal nome del suo ideatore, ing. Mario Pancini, direttore del cantiere del Vajont, che ebbe un principio di attuazione, ma che fu poi abbandonato nell'autunno del 1961.

A seguito di sopralluogo della commissione di collaudo, con rapporto del 1° dicembre 1960 del prof. Penta, fu confermata l'esistenza di un movimento franoso e vennero formulate due ipotesi: la prima, che il movimento fosse limitato ad una coltre dello spessore di 10 o 20 metri; la seconda, che esso interessasse il terreno anche in profondità, con possibilità « del distacco improvviso » di « una massa enorme di terreno ».

Nel frattempo ebbe inizio lo svaso che si protrasse gradatamente sino al gennaio 1961, con riduzione a quota 600.

Con ciò ebbe termine il primo ciclo di invaso.

Il 31 gennaio 1961 si tenne un'importante riunione a Padova avente per oggetto « Indagini relative ad ipotetiche condizioni di emergenza per il serbatoio e diga del Vajont ».

In esito ad essa, sulla base delle relazioni del prof. Müller (15° rapporto) e del prof. Caloi, vennero formulate due ipotesi: la prima, di una vasta frana con conseguenti azioni dinamiche sulla diga ed effetti d'onda nel serbatoio, tali da mettere in pericolo le località vicine ed in specie l'abitato di Erto; la seconda, di una parziale rottura della diga, con formazione di un'onda di rotta e sua propagazione lungo l'ultimo tratto del Vajont e lungo il Piave sino a Soverzene e oltre.

Il secondo ciclo di invaso si svolse dal 17 ottobre 1961 al 2 dicembre 1962, con innalzamento del livello da quota 600 a 700, mentre il terzo ciclo ebbe inizio l'11 aprile 1963 per arrivare il 25 settembre 1963 a quota 710.

Il 26 settembre 1963 ebbe inizio il terzo svaso e sino all'8 ottobre 1963 si registrarono spostamenti di alcuni capisaldi per ben 85 centimetri.

Al momento della catastrofe la quota del bacino era di metri 700,42.

Pressoché in coincidenza con l'inizio dello svaso che portò il serbatoio da quota 700 a quota 647,49 venne pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 12 dicembre 1962 la legge 6 dicembre 1962 n. 1643, recante « Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche », e con successivo decreto presidenziale 4 febbraio 1963 n. 36 furono dettate le « Norme relative ai trasferimenti all'E.n.ei. delle imprese esercenti le industrie elettriche ».

Per quanto riguarda la S.a.d.e., il trasferimento all'E.n.ei. venne disposto con decreto pres. 14 marzo 1963 n. 221. Amministratore provvisorio dell'impresa fu nominato il prof. Feliciano Benvenuti, il quale riconfermò ai capi dei vari servizi dell'E.n.ei.-S.a.d.e. le rispettive competenze. In particolare il compartimento di Venezia risultò così strutturato: alla direzione generale l'ing. Roberto Marin; alla vice-direzione generale gli ingegneri Alberico Biadene e Giorgio Gandini; alla direzione dell'azienda di produzione di energia il predetto ing. Biadene; alla direzione del servizio costruzioni idrauliche l'ing. Mario Pancini.

E altresì opportuno sottolineare che a partire dall'estate 1961 ebbero inizio, per iniziativa dell'ing. Semenza, delle esperienze idrauliche su un modello del bacino del Vajont, affidate al Centro modelli idraulici di Nove, finanziato e controllato dalla S.a.d.e., di cui fece parte il prof. Augusto Ghetti appartenente all'Istituto di idraulica dell'Università di Padova.

Il modello idraulico, il primo costruito in Italia, su scala 1:200, rappresentava tutto il serbatoio ed una parte della gola del Vajont, a valle della diga, ed aveva lo scopo di valutare

l'entità delle onde che la caduta di frane nel bacino avrebbe potuto provocare.

2) in esito agli avvenimenti come sopra riassunti, si procedette penalmente con il rito formale, tra gli altri, e carico di Biadene Alberico (detto Nino), Frosini Pietro, Sensidoni Francesco, Batini Curzio, Violin Almo, Tonini Dino, Marin Roberto, Ghetti Augusto, imputati:

i primi quattro

a) del delitto di cui agli art. 113, 449 in relazione all'art. 426 cod. pen. per avere:

il Biadene, nella sua qualità di direttore del servizio costruzioni idrauliche della S.a.d.e., di vice-direttore generale dell'E.n.el.-S.a.d.e. di Venezia e di direttore dell'ufficio produzione ed energia, cagionato il disastro di frana della sponda sinistra dell'impianto idroelettrico del Vajont, non ancora collaudato, per colpa, e cioè imperizia, imprudenza e negligenza, consistente, fra l'altro, nel fatto di avere omesso, nell'effettuazione degli invasi sperimentali e nei successivi svassi, di adottare le cautele consigliate dai consulenti e dai tecnici interpellati, nonché di avere omesso di effettuare gli studi e i controlli profondi idonei all'accertamento della reale natura ed entità dei movimenti di detto fianco vallivo; di avere effettuato, nel contempo, invasi a livelli sempre più elevati e sempre più pericolosi per la stabilità delle sponde, mediante autorizzazioni ottenute dai competenti uffici del ministero dei lavori pubblici, cui, tuttavia, non erano stati trasmessi alcuni fondamentali studi effettuati sul fenomeno e di avere, infine, attinto, con il terzo invaso, la quota di metri 710, sì da innescare il movimento rapido di tutta la frana, per il previsto superamento delle resistenze residue;

il Frosini, già presidente della quarta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e quale componente la commissione di collaudo;

il Sensidoni, ispettore generale del genio civile presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici e componente la commissione di collaudo;

il Batini, quale presidente della quarta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

per avere cooperato a cagionare il disastro di frana di cui sopra, dando parere favorevole ed autorizzando, secondo le rispettive competenze, l'elevazione dell'invaso sino a quota 715, pur conoscendo l'instabilità dei terreni, l'evento franoso del 1960 e le dimensioni della frana in atto sulla sponda sinistra, senza adottare le opportune cautele, senza esigere la realizzazione delle misure precauzionali precedentemente indicate alla società concessionaria e senza disporre né effettuare diretti, reiterati ed idonei controlli sul posto.

Per tutti e quattro, con l'aggravante di cui all'art. 61, n. 3, cod. pen., per essere stato l'evento previsto fin dal 1960 e per essere a loro generale conoscenza il rapporto tra le elevazioni dell'invaso, le riduzioni dello stesso e l'aumento delle velocità di spostamento della massa franosa nel suo insieme.

b) di cooperazione nel delitto di disastro da inondazione, per avere cagionato l'inondazione e conseguente distruzione dei centri abitati di Longarone, Castellavazzo, Erio-Casso, nonché l'inondazione di Ponte nelle Alpi e Belluno, per la colpa di cui *sub a)*, con l'aggravante della previsione dell'evento e con quella di cui all'art. 61, n. 7, cod. penale.

c) di cooperazione nel delitto di omicidio colposo plurimo per la colpa di cui ai capi a) e b), nonché per avere omesso di diffondere l'allarme e disporre lo sgombero, tramite le competenti autorità, negli edifici di cantiere e di esercizio, negli abitati rivieraschi e in quelli a valle dello sbarramento, minacciati dalla temuta prevista inondazione, con l'aggravante, per tutti, della previsione dell'evento;

il Violin, di omicidio colposo plurimo, nella sua qualità di ingegnere capo del genio civile di Belluno, per avere omesso di vigilare, pur conoscendo lo stato della sponda sinistra del Vajont, soggetta a controlli periodici per temuti franamenti, sulla situazione del bacino, nonché per avere trascurato di adottare i provvedimenti urgenti imposti dall'aggravarsi del movimento franoso, denunciato dal secondo rapporto quindicinale del mese di settembre, a lui personalmente segnalato;

il Tonini, nella qualità di dirigente dell'ufficio studi della

S.a.d.e. e di consulente della medesima, dei reati di disastro colposo da frana, di disastro colposo da inondazione e di omicidio colposo plurimo, per avere collaborato con gli ingegneri Biadene e Pancini, sollecitando presso i membri della commissione di collaudo l'autorizzazione al terzo invaso, con le aggravanti della previsione dell'evento e del danno di rilevante entità per il reato di inondazione colposa e con la sola aggravante della previsione dell'evento per gli altri reati;

il Marin, degli stessi reati contestati al Tonini, con le medesime aggravanti, per avere, nella sua qualità di direttore generale dell'E.n.el.-S.a.d.e., omesso di valersi dei suoi poteri di vigilanza e di sostituzione nelle decisioni degli organi dipendenti e per avere aderito all'imprudente comportamento degli ingegneri Biadene e Pancini;

il Ghetti, nella qualità di esperto idraulico e di consulente della S.a.d.e., degli stessi reati contestati al Tonini e al Marin, con le medesime aggravanti, per avere impostato e sperimentato, su un modello non tarato, il fenomeno geologico in atto al Vajont e gli effetti idraulici conseguenti, senza conoscere gli studi geologici e geosismici già eseguiti e senza richiedere la collaborazione di esperti geologici, nonché per aver dato nella relazione 3 luglio 1962 per la S.a.d.e. conclusioni di assoluta certezza « nei riguardi anche del più catastrofico prevedibile evento di frana » con il serbatoio a quota 700.

Si era anche proceduto a carico del prof. Francesco Penta, del prof. Luigi Greco e dell'ing. Mario Pancini, direttore dell'ufficio lavori del cantiere Vajont, per conto della S.a.d.e., ma nei confronti dei primi due il giudice istruttore di Belluno, con sentenza del 20 febbraio 1968 (di rinvio a giudizio degli altri imputati) dichiarò non doversi procedere per morte degli stessi, mentre nei confronti del Pancini, suicidatosi alla vigilia del dibattimento, fu il Tribunale de L'Aquila a dichiarare l'estinzione del reato per morte dell'imputato con sentenza in data 24 febbraio 1969.

Nel corso dell'istruttoria vennero disposte ed eseguite due perizie collegiali tecniche, delle quali la prima fu affidata al professore Ardito Desio, ordinario di geologia all'Università di Milano, al prof. Michele Gortani, geologo, al prof. Joos Cadisch, ordinario di geologia presso l'Università di Berna, al prof. Francesco Ramponi, ordinario di idraulica presso l'Università di Trieste, al prof. Tullio Citrini, ordinario di idraulica presso il Politecnico di Milano e al prof. Carlo Morelli, ordinario di geofisica applicata nell'Università di Trieste; e la seconda, in ordine di tempo, ai professori Floriano Calvino, incaricato di geologia presso l'Università di Padova, al prof. Voitech Hencl, docente di geologia presso l'Università di Brno, al prof. Alfred Roubault, ex direttore del Politecnico di Losanna, al prof. Marcel Roubault, direttore della Scuola di geologia dell'Università di Nancy e al prof. Henri Gridel, docente di ingegneria presso la Scuola d'arte di Parigi.

Le conclusioni cui pervennero i due collegi furono discordanti, soprattutto in ordine alla prevedibilità del tempo e della velocità di caduta della frana.

In particolare, il primo collegio, dopo essersi richiamato ai pareri, non concordi, espressi dal prof. Dal Piaz, dal prof. Müller e dal dott. Edoardo Semenza, dal dott. Giudici, dal prof. Calvino e dalla commissione di collaudo in ordine alla struttura morfologica della zona del Vajont, concluse, tra l'altro:

a) che la zona del Vajont appariva idonea, sia all'epoca della prima progettazione che in corso d'opera, a contenere il bacino idroelettrico;

b) che caratteristiche principali della grande frana erano state la unitarietà e la compattezza del materiale caduto (circa 266 milioni di metri cubi);

c) che la velocità massima raggiunta dalla frana era stata di cento chilometri orari e il tempo di caduta inferiore a un minuto primo;

d) che, a parte i fattori predisponenti, la causa della frana, prima con moto lento di colamento, poi con moto rapido di scioglimento, era da identificarsi nella concomitanza dell'azione esercitata sul versante dalle variazioni di livello del lago e dall'azione, diretta e indiretta, delle precipitazioni eccezionali dell'agosto-settembre 1963, che avevano determinato l'aumento

di peso della falda franosa, uno stato di sottopressione delle acque carsiche, l'azione lubrificante dell'acqua nelle fratture e l'imbibizione del letto di frana;

e) che le previsioni geologiche circa il fenomeno franoso inducevano a ritenere imprevedibile il verificarsi contemporaneo di tre eventi straordinari, in precedenza mai constatati, neppure isolati, e cioè la riduzione improvvisa delle resistenze alla base della massa in movimento; la conversione del lentissimo strisciamento, a velocità inferiore ai due millimetri all'ora, in una caduta precipitosa, con la velocità di un treno diretto, di tutto il corpo di frana in un'unica massa di eccezionali dimensioni; la conservazione, infine, della compagine di tale massa in un insieme unitario;

f) che era da escludere ogni raffronto di cause e modalità tra la frana del 4 novembre 1960, avvenuta nel pendio sottostante a Pian della Pozza, e la sciagura del 9 ottobre 1963;

g) che non poteva venire predisposto alcun mezzo umano per eliminare la disparità tra gli eventi reali e quelli previsti; che in via preventiva sarebbe stato prudente non effettuare il terzo invaso, ma ciò in base alla esperienza *ex post*, in quanto erano da ritenere giustificate tanto la richiesta di autorizzazione all'invaso quanto la concessione di essa;

h) che la più grave delle frane ipotizzate per le esperienze di Nove, qualora avesse trovato il lago nelle condizioni di invaso esistenti la notte del 9 ottobre 1963, avrebbe provocato una tracimazione dalla diga e un'onda di piena nella vallata del Piave di entità affatto modesta, mentre nessun danno sarebbe stato provocato agli abitanti rivieraschi del lago.

Al contrario, il secondo collegio di periti pervenne, in sintesi, alle seguenti conclusioni:

I) Pur nella discordanza di opinioni dei geologi sulla massa di terreno in frana, era certo che il movimento della massa era accompagnato da circolazione idrica sotterranea, facilitata dall'accresciuta permeabilità e dalla diminuita coesione, ed esisteva altresì una relazione di causa ad effetto tra la degenerazione delle condizioni strutturali del terreno dopo la realizzazione dell'impianto e le escursioni imposte al livello del serbatoio.

II) Le evenienze estreme, prevedibili nel quadro degli studi geologici, geofisici e geomeccanici, avevano subito una evoluzione peggiorativa a mano a mano che i successivi invasi avevano richiesto svassi che partivano da livello più alto.

III) L'evolversi della situazione si poteva così riassumere: al primo invaso, dal febbraio ai primi di novembre 1960, erano previste piccole frane nelle zone del Toc. Dopo la frana del 4 novembre 1960 e gli importanti movimenti osservati al primo svasso, dal novembre 1960 al gennaio 1961, sarebbe stato prudente optare per la tesi pessimistica (Müller, Giudici, dott. Edoardo Semenza, seconda ipotesi Penta) e cioè che si fosse verificato lo scivolamento di un volume di roccia, dello spessore anche di un centinaio di metri e di cubatura dell'ordine di 200 milioni di metri cubi, capace di staccarsi lentamente, come fanno i ghiacciai (secondo il Müller) o improvvisamente, a giudizio del Penta.

Dal marzo 1963, dopo che il secondo svasso aveva reso palese che l'abbassamento del lago da quota 700 a quota 650 aveva provocato gravi dissesti, era lecito attendersi un grosso sinistro, in caso di ripetizione dell'operazione di svasso.

Nel settembre 1963, quando il livello del serbatoio era risalito a quota 710 circa e gli spostamenti dei punti di controllo erano andati aumentando rapidamente, la catastrofe, divenuta imminente, non poteva fare a meno di prodursi all'abbassarsi del livello del lago. Inoltre, pur non potendo disconoscersi che il volume della frana del 9 ottobre 1963 la collocava tra i più rilevanti fenomeni del genere che fossero mai stati conosciuti e descritti, l'esame della documentazione anteriormente pubblicata sui fenomeni stessi era sufficiente a far ritenere che trattavasi di un evento di tipo già studiato.

IV) Dopo la frana del 4 novembre 1960 il Müller aveva prospettato la caduta di una massa di 200 milioni di metri cubi.

Le anzidette conclusioni furono ribadite dai periti del secondo collegio al dibattimento con le seguenti ulteriori precisazioni:

A) La risalita della frana sul versante destro del Monte Toc, «era prevedibile, non con precisione, ma poco a poco, approssimativamente».

B) Nelle regioni ove si trovano fiordi si erano verificate sciagure del tipo del Vajont, con onde di 60-120 metri, e anche 150 metri (in Alaska).

C) Gli effetti idrodinamici delle frane di Pontesei e del Vajont erano stati analoghi, così come equivalenti erano risultati gli altri caratteri dimensionali.

In esito alla compiuta istruttoria il giudice istruttore di Belluno, con sentenza del 20 febbraio 1968, ordinò il rinvio a giudizio del Biadene, del Frosini, del Sensidoni, del Batini, del Violin, del Tonini, del Marin e del Ghetti per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti.

3) Il Tribunale de L'Aquila, designato per remissione da questa Suprema corte, dispose la citazione come responsabili civili dell'E.n.e.l., del ministero dei lavori pubblici e della società Montecatini-Edison, a seguito della fusione tra detta società e la S.a.d.e., e con ordinanza del 20 gennaio 1969 mise fuori causa il prof. Feliciano Benvenuti, citato come responsabile civile in proprio e quale mandatario dell'E.n.e.l. a seguito di rinuncia all'azione civile da parte del dott. Giampietro Protti.

Con la stessa ordinanza dichiarò inammissibili le costituzioni di parte civile del comune di Belluno, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del ministero del lavoro e della previdenza sociale, del ministero dell'industria e commercio, del ministero dell'interno, del ministero dei trasporti, dell'A.n.a.s., del ministero delle finanze, del ministero delle poste e telecomunicazioni, del ministero della difesa e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, limitatamente ai titoli di danno riferibili agli interventi straordinari ed alle previdenze erogate in forza delle leggi 4 novembre 1963 n. 1457 e 31 maggio 1964 n. 357, nonché delle parti civili che si erano costituite nei confronti dei responsabili civili da esse non citati, ma che erano stati citati da altre parti civili.

Ritenne infine ammissibile la coincidenza nello stesso soggetto (ministero dei lavori pubblici) della posizione processuale di parte civile con quella di responsabile civile.

Con sentenza del 17 dicembre 1969 il predetto tribunale dichiarò quindi il Biadene, il Batini ed il Violin colpevoli di cooperazione nel reato di omicidio colposo plurimo, esclusa l'aggravante della previsione dell'evento e, in concorso di attenuanti generiche, li condannò a 6 anni di reclusione ciascuno, dei quali dichiarò condonati 2 anni in virtù del decreto pres. 4 giugno 1966 n. 352.

Mandò assolti il Biadene e il Batini dai delitti di disastro colposo per frana e di disastro colposo per inondazione perché il fatto non costituisce reato, assolvendo, infine, da tutti i reati loro ascritti il Sensidoni, il Frosini, il Tonini e il Marin perché il fatto non costituisce reato e il Ghetti per non aver commesso il fatto.

Il tribunale pervenne alle anzidette conclusioni affermando che l'evento lamentato era stato influenzato in modo determinante dal terzo invaso, iniziato nell'aprile 1963, e che il precipitare della massa rocciosa lungo le pendici del monte Toc non aveva posto in essere, da solo, una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, in quanto la zona era stata fatta tempestivamente sgomberare dalle persone.

Quanto al reato di disastro da inondazione, ne individuò la causa naturalistica nella frana e, mentre riteneva prevedibile la enormità delle dimensioni di quest'ultima, esclude la prevedibilità dell'evento con riferimento alla compattezza della massa franata, rilevando, peraltro, che tale elemento non aveva avuto rilevanza ai fini del sovrizzo dinamico, essendosi trattato di frana veloce. Riguardo, poi, alla terza delle caratteristiche presentate dalla grande frana (la velocità), concluse del pari che essa non avrebbe potuto formare oggetto di previsione sino al 5 ottobre 1963. A tal riguardo determinò il tempo di caduta reale in 20 secondi; la velocità media in circa 58 chilometri e quella massima in circa 90 chilometri, traendo argomento dalla misura del sovrizzo dinamico (circa 210 metri) e quindi dalla proporzione esistente tra sovrizzo e velocità di caduta nonché dalle indicazioni acquisite al dibattimento dai periti e dai con-

sulenti e dai risultati delle prove su modello eseguite dal consulente tecnico di parte civile, prof. Ladislav Votruba.

Il tribunale ritenne per contro che a decorrere dal 6 ottobre 1963 una frana straordinariamente rapida, comunque inferiore a un minuto primo, e tale da provocare una inondazione al di sopra della quota fatta sgombrare, fosse prevedibile, considerando la curva degli spostamenti dei capisaldi, che aveva acquistato una forma nettamente esponenziale, e ciò in relazione anche agli altri fenomeni negativi ed allarmanti rilevati.

Concluse, tuttavia, che una eventualità di tal genere fosse ormai inevitabile, in quanto uno svaso più accelerato avrebbe presentato rischi maggiori, mentre il tempestivo sgombero generale degli abitati di Ertò, Casso, Longarone e Castellavazzo sarebbe valso ad evitare la morte di tante vittime.

Alla stregua di tale ultima considerazione, ritenne, pertanto, configurabile nella specie il solo reato di omicidio colposo plurimo, che pose a carico del Biadene, del Batini e del Violin, come coloro che sarebbero stati in grado di prevedere, tra il 6 e il 9 ottobre 1963, la caduta di una frana particolarmente veloce e di adoperarsi per scongiurare gli eventi di morte che ne erano conseguibili.

Circa la posizione del Ghetti, il tribunale ritenne l'esattezza dei risultati ottenuti con la seconda serie delle prove idrauliche di Nove, rilevando che se la sperimentazione fosse stata estesa ad un tempo di caduta pari a quello dell'evento reale (circa 20-25 minuti secondi), il sovrizzo sarebbe risultato uguale a quello reale (circa 210 metri), escludendo così qualsiasi incidenza causale tra la condotta del Ghetti e l'evento.

Il tribunale non mancò di esaminare, in particolare, la posizione del Biadene in relazione agli esperimenti di Nove e precisamente agli addebiti contestatigli di non avere trasmesso agli organi ministeriali la relazione Ghetti; di avere chiesto l'aumento dell'invaso oltre la quota 700 indicata dal prof. Ghetti, come quota di assoluta sicurezza, e di non aver dato corso alla proposta di quest'ultimo di proseguire le prove su modello con l'esame degli effetti del passaggio di un'onda di piena a valle dell'a diga.

Giudicò, tuttavia, che, sotto l'aspetto idraulico, come sotto quello geologico, la condotta del Biadene non avesse spiegato alcuna incidenza causale nel verificarsi del disastro, e cioè che fossero da ritenere giustificate tanto la richiesta di invasore oltre quota 700, quanto l'approvazione di essa da parte degli organi di controllo.

Nei confronti del Frosini e del Sensidoni, il tribunale ritenne poi la sussistenza del rapporto di causalità tra le loro rispettive condotte e gli eventi, in relazione all'autorizzazione al terzo invasore, ma, per le medesime considerazioni richiamate per gli imputati Biadene, Batini e Violin (mancanza dell'evento giuridico per il reato di frana e difetto della colpa per il reato di inondazione), concluse che dovessero essere anche essi assolti da tali reati, così come ritenne di assolverli pure dall'imputazione di omicidio colposo plurimo, sotto il profilo che non avevano avuto conoscenza della situazione dal 6 ottobre 1963 in poi, e cioè nel periodo in cui erano sorte le premesse per la prevedibilità dell'evento.

Le stesse considerazioni indussero il tribunale ad assolvere con la medesima formula il Tonini ed il Marin, anche se, come lo stesso tribunale ebbe a sottolineare, quest'ultimo, il pomeriggio del 9 ottobre 1963, aveva avuto sentore, seppure in maniera affrettata ed incompleta, della situazione creatasi nel Vajont.

Circa l'esclusione dell'aggravante della previsione dell'evento nei confronti del Biadene e del Batini, in relazione al reato di omicidio colposo plurimo, il tribunale esclude che costoro, nel periodo in cui avevano esplicato la condotta loro addebitata a titolo di colpa, avessero previsto un evento del tipo di quello verificatosi.

Esaminando, infine, la posizione dei responsabili civili, rilevò che la Montecatini-Edison era stata citata dai comuni di Longarone e Castellavazzo, costituiti parti civili, per tutti i danni patrimoniali, in ordine a tutti i reati, compreso l'omicidio colposo. Riguardo a tale ultimo reato, ritenne, però, che non si trattasse di danno risarcibile e rigettò le domande delle

suddette parti civili, comprese quelle relative ai delitti di frana e inondazione, avendo assolto da tali reati tutti gli imputati.

Dichiarò di non potere adottare alcuna decisione contro la Montecatini-Edison, né a favore della parte civile Terenzio Arduini, che aveva rinunciato a precisare le conclusioni, né a favore dell'Avvocatura dello Stato, che aveva concluso solo per i danni da frana e da inondazione.

Analogo decisione adottò, infine, nei confronti dell'E.n.e.l. citato dall'Avvocatura dello Stato agli stessi effetti della Montecatini-Edison.

4) Sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale de L'Aquila, da Biadene, Batini, Violin e Sensidoni, nonché dal ministero dei lavori pubblici quale responsabile civile, e da numerose altre parti civili, tra le quali il comune di Longarone e il comune di Castellavazzo, la Corte d'appello de L'Aquila, dopo aver disposto la separazione del giudizio nei confronti del Batini, gravemente infermo, con sentenza del 3 ottobre 1970, depositata il 5 gennaio 1971, dichiarò l'inesistenza giuridica di alcuni atti compiuti dal giudice istruttore di Belluno il 28 aprile 1966 a Nancy e il 28 luglio 1966 a Losanna e ordinò l'eliminazione dagli atti processuali degli esemplari in lingua francese della relazione della perizia Calvino-Roubault-Stucky-Gridel.

Dichiarò inammissibile per rinuncia l'appello proposto dai Sensidoni e inammissibili, per mancata presentazione dei motivi, gli appelli del ministero dei lavori pubblici, del comune di Castellavazzo e delle altre parti civili.

Dichiarò il Biadene colpevole anche dei reati di frana e inondazione ascrittigli escluse, per il reato di frana, la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7 cod. pen. e, per il reato di inondazione, ambedue le aggravanti, sotto il profilo che i riferimenti alla « frana veloce » e al « distacco improvviso » non implicavano la previsione di una ondata del tipo e delle dimensioni di quella verificatasi. Condannò quindi il Biadene per il reato di frana ad un anno di reclusione e per il reato di inondazione a due anni di reclusione. Ridusse, peraltro, la pena inflitta allo stesso Biadene per l'omicidio colposo plurimo ad anni tre di reclusione, determinando la pena complessiva per il predetto imputato in anni sei di reclusione.

Dichiarò il Sensidoni colpevole di tutti i reati ascrittigli, escluse, per il reato di frana, la sola aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen. e per i reati di inondazione e di omicidio colposo plurimo tutte le aggravanti contestate e, in concorso di circostanze attenuanti generiche, dichiarate prevalenti, per il reato di frana, sull'aggravante di cui all'art. 61, n. 3, cod. pen., lo condannò per il reato di frana alla pena di mesi dieci di reclusione; per il reato di inondazione ad un anno e otto mesi di reclusione e per il reato di omicidio colposo a due anni di reclusione, e così in complesso ad anni quattro e mesi sei di reclusione.

Dichiarò condonate nella misura di un altro anno di reclusione la pena inflitta al Biadene e nella misura di tre anni quella irrogata al Sensidoni.

Mandò assolti il Frosini ed il Violin dai reati loro ascritti per insufficienza di prove.

Mise fuori causa i responsabili civili società Montecatini-Edison ed E.n.e.l., dichiarando inammissibili le domande proposte nei confronti del responsabile civile ministero dei lavori pubblici.

Condannò il Biadene al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi in separata sede, derivati anche dai reati di frana e di inondazione in favore di alcune parti civili, elencate nel dispositivo della sentenza, ferme restando, per le parti civili che avevano insistito nella costituzione in secondo grado, le provvisoriamente concesse.

Condannò ancora il Biadene al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore del comune di Longarone in dipendenza del reato di omicidio colposo plurimo.

Condannò il Sensidoni, in solido con il Biadene, al risarcimento dei danni e al pagamento delle relative provvisoriamente in favore delle parti civili elencate in dispositivo, fatta ecce-

zione per il comune di Longarone, per l'avv. Manlio Losso e per le amministrazioni dello Stato.

Condannò infine i predetti in solido al rimborso delle spese di costituzione e difesa in favore delle parti civili, con le esclusioni sopra precisate per il Sensidoni, nella misura rispettivamente precisata nel dispositivo.

5) Avverso la sentenza della Corte d'appello de L'Aquila hanno proposto ritualmente ricorso per cassazione il Biadene, il Frosini, il Sensidoni, il Violin, il procuratore generale della Corte d'appello de L'Aquila, l'E.n.e.l., quale responsabile civile, e l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse delle seguenti parti civili: amministrazione delle ferrovie dello Stato, A.n.a.s., amministrazione delle poste e telecomunicazioni, amministrazione della difesa, amministrazione del lavoro e della previdenza sociale, amministrazione delle finanze e amministrazioni dei lavori pubblici.

Memorie difensive sono state presentate, oltre che dai ricorrenti Sensidoni ed E.n.e.l., dalla Montecatini-Edison e dalle parti civili comune di Castellavazzo e di Erto-Casso, Dal Pian, Sacchet, Sagzi, Boria Giampietro, Diego, Maria Teresa, Maria Grazia e Gianfranco.

Un memorandum è stato fatto infine pervenire dagli avvocati Luigi Bacherini e Nicola Romualdi, nell'interesse del Tonini, con la richiesta di modifica della formula di assoluzione in quella « per non aver commesso il fatto ».

Il solo Frosini non ha presentato motivi a sostegno del proprio ricorso.

Degli altri ricorrenti, il Biadene ha dedotto tre motivi principali e quattordici aggiunti; il Sensidoni, sei principali e otto aggiunti; il Violin, un unico mezzo di annullamento; il procuratore generale, sei motivi; l'E.n.e.l., due motivi e l'Avvocatura dello Stato un unico mezzo di annullamento. (Omissis)

Motivi della decisione. — **BIADENE.** — Il primo motivo principale del Biadene solleva questioni di natura processuale al pari dei motivi aggiunti dal primo al sesto, mentre tutti gli altri investono problemi di diritto sostanziale.

La relativa disamina procederà secondo tale ripartizione ma secondo un diverso ordine sistematico, più rispondente ad esigenze di coordinamento logico-giuridico.

Motivi principali. — 6) Col primo mezzo di annullamento il Biadene, sotto il profilo dell'inosservanza e comunque della erronea applicazione degli art. 137, 326, 328 e 330 cod. proc. pen. e 519 cod. proc. pen., in relazione all'art. 184 stesso codice, ripropone l'eccezione di nullità della seconda perizia collegiale e conseguentemente della sentenza, in quanto redatta in lingua italiana da un collegio di periti, alcuni dei quali non conoscevano la lingua italiana.

Il ricorrente insiste nel sostenere che l'irritualità di tale situazione processuale non poteva ritenersi sanata dalla traduzione del testo francese della perizia, eseguita dal prof. Calvino, in quanto costui, per la sua qualità di perito, non poteva assumere la funzione di interprete.

Sul punto, la sentenza denunciata si era limitata ad affermare che la non conoscenza della lingua italiana da parte di alcuni periti non avrebbe inficiato la « validità della perizia », sotto il profilo che il testo italiano non poteva considerarsi traduzione del testo francese, né l'attività di traduzione svolta dal prof. Calvino alla stregua di quella di un interprete in senso tecnico, in applicazione del principio di autonomia che presiede all'attività demandata ai periti, consentendo loro la scelta dei mezzi più idonei all'espletamento dell'incarico.

Quanto poi alla questione di incompatibilità tra le funzioni di perito e quelle di interprete, erroneamente la sentenza aveva ritenuto che essa fosse prevista solo per gli atti compiuti davanti al giudice e non anche per quelli riconducibili nell'ambito dell'attività dei periti.

7) Col secondo motivo il Biadene denuncia l'inosservanza e comunque erronea applicazione degli art. 40, 41 cod. pen. nonché il difetto, o quanto meno l'illogicità e contraddittorietà di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso di causalità, in violazione degli art. 475, n. 3, 519 e 524, nn. 1 e 3, cod. proc. penale.

Il ricorrente, in particolare, si duole che la corte di merito, dopo avere esattamente premesso che in tema di causalità la

teoria della *conditio sine qua non*, accolta dal codice, trova temperamento nel principio di causalità adeguata, non ne abbia poi tratto coerenti conclusioni sul punto riguardante l'interruzione del nesso di causalità, per effetto del verificarsi di una causa sopravvenuta, atipica ed imprevedibile, come il cambiamento da moto lento a moto velocissimo della frana, erroneamente ritenendo che l'imprevedibilità sia configurabile solo quando si possa escludere con sicurezza la semplice possibilità in astratto che l'evento si verifichi.

Al contrario, secondo il ricorrente, il carattere di atipicità della causa sopravvenuta, che attiene al profilo oggettivo del rapporto di causalità, non può essere identificato in quello di prevedibilità, che inerisce all'elemento soggettivo del reato. Se si ritenesse il contrario, si verrebbe a vanificare invero il disposto dell'art. 41, 2° comma, cod. pen. in quanto non si potrebbe mai escludere in termini di certezza la possibilità astratta di una causa sopravvenuta atipica e si finirebbe perciò con l'escludere sempre l'ipotizzabilità, negandosi, tra l'altro, ogni rilevanza al principio di causalità adeguata, richiamato dalla stessa sentenza, come temperamento della teoria della *conditio sine qua non*.

Secondo la tesi del ricorrente, non occorre invece che la nuova serie causale sia realmente autonoma, potendo anche avere una certa dipendenza dal fatto dell'agente, sempre che abbia l'efficienza, da sola, a determinare l'evento.

8) Col terzo ed ultimo mezzo principale di annullamento il ricorrente denuncia infine l'inosservanza e comunque l'erronea applicazione degli art. 42 e 43 cod. pen. nonché illogicità e contraddittorietà di motivazione ai sensi degli art. 475, n. 3, 519 e 524, nn. 1 e 3, cod. proc. penale.

Il ricorrente lamenta che la corte di merito abbia finito con l'adottare una nozione di responsabilità per colpa identificabile con la mera responsabilità oggettiva, ammissibile soltanto entro i ristretti limiti previsti dall'art. 42, 3° comma, cod. penale.

La sentenza, dopo avere esattamente affermato che il giudizio di prevedibilità dovesse avere come contenuto l'avverarsi della fattispecie concreta, quanto meno nelle sue caratteristiche essenziali, avrebbe, infatti, svuotato di ogni concretezza e del suo stesso significato logico la nozione di prevedibilità, allorché aveva ritenuto che bastasse una possibilità puramente teorica ed astratta di previsione, anziché la possibilità effettiva di prevedere l'evento; in altri termini, che a ritenere sussistente la prevedibilità bastasse l'impossibilità di escluderla, intendendo così la prevedibilità come non impossibilità di prevedere.

La sentenza denunciata sarebbe poi incorse nell'errore di ritenere applicabili alla colpa penale i criteri riguardanti gli effetti della responsabilità civile per rischio d'impresa, pervenendo all'erronea conclusione che fosse prevedibile una frana con caratteristiche tali da lasciare presagire una inondazione del tipo di quella verificatasi e, come ulteriore effetto, la pluralità di eventi mortali che si era dovuto lamentare.

Motivi aggiunti. — 9) Col primo motivo, sotto il profilo dell'inosservanza e comunque erronea applicazione dell'art. 189 cod. proc. pen., nonché dell'illogicità e contraddittorietà di motivazione della sentenza, il ricorrente deduce l'invalidità della nomina dei periti del secondo collegio sotto l'ulteriore profilo che essa era seguita a contatti preliminari di interpellanza dei predetti periti ad opera del giudice istruttore di Belluno e a dichiarazione di gradimento da parte di costoro.

Tali atti, invero, raccolti a Nancy e a Losanna, erano da ritenere giuridicamente inesistenti, come la stessa sentenza denunciata non aveva mancato di dichiarare.

10) Le censure mosse alla sentenza col mezzo di annullamento di cui sopra sono riprese e sviluppate col secondo motivo col quale il Biadene, oltre alle violazioni denunciate, lamenta anche l'illogicità e contraddittorietà di motivazione della sentenza in relazione agli art. 475, n. 3, 519, 184, 524, n. 3, cod. proc. pen.; 7 decreto pres. 25 ottobre 1955 n. 932.

Sotto gli anzidetti aspetti, nel sottolineare l'incompleta ed anomala conoscenza degli atti processuali avuti da tre dei quattro periti del secondo collegio, il ricorrente deduce che il prof. Calvino, nell'espletamento del proprio mandato, si sa-

rebbe arbitrariamente surrogato al giudice nell'esercizio dei poteri diretti a lui spettanti nella perizia. Inoltre, una parte soltanto dei documenti rilevanti, peraltro scelti *ad libitum* dal prof. Calvino, sarebbe stata tradotta in francese da quest'ultimo, con l'effetto che i periti stranieri sarebbero venuti a trovarsi in una situazione costantemente condizionata dall'operato del predetto perito italiano.

11) Col terzo motivo, il Biadene si duole del mancato avviso ai difensori e comunque della loro mancata conoscenza delle operazioni compiute dai periti a Pontese il 17 aprile 1967 dopo la proroga dei termini di deposito della perizia, denunciando sotto tale aspetto la violazione degli art. 304 *bis* e *ter* cod. proc. pen. in relazione all'art. 185, n. 3, dello stesso codice.

12) Coi motivi quarto e quinto, il ricorrente denuncia ancora la mancata traduzione della propria memoria in data 1° aprile 1967, contenente le osservazioni dei suoi consulenti tecnici, e l'omessa comunicazione al secondo collegio di periti della memoria del 15 maggio 1967, con conseguente impossibilità, per quest'ultimo di tenerne conto, in violazione degli art. 325, 324, 325 e 185, n. 3, cod. proc. pen. e, in via subordinata, degli art. 184 cod. proc. pen., 111 Costituzione e 185, n. 3, cod. proc. pen. in relazione agli art. 475, n. 3, 524, n. 3, cod. proc. pen. e 7 norme di attuazione 25 ottobre 1955 n. 932.

13) Col sesto motivo aggiunto, che esaurisce le doglianze di ordine processuale, il Biadene denuncia infine il difetto e la contraddittorietà di motivazione della sentenza, in ordine al rigetto della richiesta di nuova perizia, ribadita con apposito motivo di appello avverso le ordinanze di rigetto del tribunale. (*Omissis*)

39) Sia il primo motivo principale che il secondo aggiunto, dedotti dal Biadene, non meritano accoglimento.

L'art. 137 cod. proc. pen. prescrive l'uso della lingua italiana per tutti gli atti del procedimento penale a pena di nullità, e non anche l'obbligo della conoscenza dell'italiano da parte di chi sottoscrive un atto processuale formato nella lingua suddetta.

Per il principio di tassatività dei casi di nullità, pertanto, non può essere dichiarata la nullità di un atto che non sia inficiato da uno dei vizi previsti dal codice suddetto.

Peraltro, per gli atti processuali compiuti senza la partecipazione degli organi del processo, agli effetti dell'uso obbligatorio della lingua italiana, è rilevante il momento di collegamento dell'atto al processo, non quello di formazione.

Esattamente la corte di merito ha, perciò, ritenuto che, allorché venne acquisita al processo la seconda perizia collegiale redatta in italiano, non fosse necessaria l'opera di un interprete.

Tale perizia, del resto, non era di Roubault, né di Calvino, né di Stucky, né di Gridel, come ha mostrato di ritenere il ricorrente, ma del collegio. E se il motore intellettuale di essa operò attraverso le capacità particolari dei suoi componenti, la sottoscrizione e la presentazione della relazione conclusiva non rappresentarono che l'assunzione, da parte di ciascuno di costoro, delle rispettive reciproche responsabilità, unico responsabile verso il giudice essendo il collegio e non i singoli componenti.

L'eventuale causa di nullità della perizia per inosservanza dell'art. 137 cod. proc. pen. sarebbe rimasta, in ogni caso, sanata dal conseguimento del suo scopo, in quanto nel dibattimento di primo grado ciascuno dei periti del secondo collegio ebbe la più ampia opportunità di confermarne il contenuto, mostrando di avere avuto piena e completa conoscenza della sostanza dell'atto.

Né nella sottoscrizione dei periti che ignoravano l'italiano potrebbe configurarsi una ipotesi di inesistenza dell'atto processuale, com'è stato adombrato dal ricorrente.

L'art. 137 sopra richiamato ha infatti unicamente riguardo all'aspetto formale degli atti del procedimento, mentre altra questione è se sia da ritenere valida o meno una dichiarazione il cui significato sia ignoto al dichiarante.

Tale eventualità, inquadrabile nella tematica dei vizi della volontà negli atti processuali, è, comunque, da escludere nella specie, dal momento che nessuno dei periti stranieri né lo stesso ricorrente hanno mai affermato che i primi ignorassero il con-

tento della relazione, né, sino a quando non fu disposto lo stralcio del testo francese, è stata mai denunciata alcuna divergenza tra le due versioni.

Ne discende che la seconda perizia collegiale è da ritenere regolare sotto il profilo del citato art. 137 e che in ogni caso i periti stranieri ne conobbero il contenuto allorché la sottoscrissero e poscia la discussero e confermarono nel corso del dibattimento.

40) Come hanno esattamente ritenuto i giudici di merito, non maggior pregio ha poi l'eccezione di nullità della perizia in relazione all'art. 328, n. 2, cod. proc. penale.

Ed invero, delle due relazioni, la francese e la italiana, venne acquisita al processo soltanto quest'ultima e non unicamente la francese, nella quale ipotesi solamente si sarebbe reso necessario il ricorso all'opera dell'interprete.

Riguardo, infine, alla conoscenza degli atti da parte dei periti stranieri e all'esercizio dei poteri direttivi della perizia, a torto il ricorrente muove censura alla sentenza, poiché non esiste alcuna norma in virtù della quale il giudice istruttore debba disporre la traduzione di tutti gli atti processuali e sia tenuto a metterli a disposizione dei periti.

In realtà il giudice istruttore di Belluno, nell'esercizio dei suoi poteri di direzione, mise a disposizione dei periti tutti gli atti del procedimento e la scelta di essi, in relazione ai quesiti da risolvere, fu opera del collegio e non del perito Calvino.

41) La doglianza che forma oggetto del primo motivo aggiunto del ricorso è del pari priva di fondamento.

L'invalidità derivata si verifica quando l'atto in cui è contenuta la causa invalidante sia anteriore necessariamente, e non soltanto occasionalmente, a quello su cui riverbera i suoi effetti ed incida su uno dei presupposti della realizzazione dell'atto stesso.

L'anzidetta situazione non è configurabile nel caso in esame, in quanto l'interpellanza preventiva del perito non costituisce presupposto della sua nomina.

42) Altrettanto è a dire del terzo motivo aggiunto, poiché il diritto dei difensori delle parti di ricevere avviso del giorno, dell'ora e del luogo fissato per le operazioni peritali, perché possano assistervi, è da ritenere soddisfatto con la notifica dell'avviso relativo all'inizio delle operazioni, secondo la ripetuta giurisprudenza di questo Supremo collegio.

Non è configurabile perciò nullità nel caso in cui, dopo l'avviso suddetto, venga omessa una ulteriore comunicazione circa il luogo, il giorno e l'ora nei quali le operazioni proseguiranno fuori dell'ufficio, incumbendo sui difensori l'onere di procurarsi le necessarie informazioni circa tale prosecuzione.

D'altra parte, nella nozione di operazioni peritali non vanno compresi tutti i momenti e tutte le attività in cui si concreta l'opera dei periti, ma solo quelli in cui si procede ad una indagine tecnica controvertibile.

43) Anche le censure formulate con i motivi aggiunti quarto e quinto non meritano accoglimento per le medesime considerazioni svolte in ordine al primo motivo principale e al secondo motivo aggiunto (v. n. 39), in quanto, ripetesi, non incombeva al giudice istruttore l'obbligo di disporre la traduzione di tutti gli atti processuali tenuto conto che il collegio dei periti conosceva il contenuto di tali atti, per il necessario scambio di rilievi tra i vari componenti, in relazione alla natura unitaria del collegio, come organo complesso.

Non è, in altri termini, il dato astratto della cognizione o meno della lingua italiana che conta, bensì quello concreto della coscienza dell'attività esercitata.

In relazione a quanto rilevato, non è configurabile pertanto alcun profilo di nullità in ordine al fatto che il giudice istruttore non abbia adottato un formale provvedimento e abbia omesso di motivare sulla mancata traduzione.

Può aggiungersi che destinatario delle facoltà concesse ai consulenti tecnici dagli art. 324 e 325 cod. proc. pen. è il giudice, mentre non è previsto, né tanto meno prescritto a pena di nullità, che delle osservazioni fatte dai predetti consulenti sia data comunicazione ai periti.

Ciò comporta, come si è già osservato, che è il giudice che dirige la perizia, assumendo le necessarie iniziative, che in defi-

nitiva deve valutare tutti gli elementi tecnici allegati, comprese quindi le consulenze tecniche. E nel suo potere discrezionale interrogare i periti sulle osservazioni dei consulenti, senza essere a ciò vincolato.

44) Del pari da disattendere è il sesto motivo aggiunto di ricorso.

Questa Corte regolatrice ha più volte ribadito il principio che la rinnovazione del dibattimento per l'esecuzione di una nuova perizia o per l'acquisizione di altri mezzi istruttori è rimessa alla facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale è censurabile, non per l'esercizio concretamente fatto di tale potere, bensì sotto il profilo del difetto di motivazione, allorché non abbia dato ragione del rigetto delle istanze dirette ad ottenere la rinnovazione.

Tale difetto non sussiste nella specie, avendo la corte di merito diligentemente ed esaurientemente spiegato le ragioni per le quali aveva ritenuto di accordare credito alle conclusioni del secondo collegio di periti, operando una insindacabile scelta e giudicando, quindi, superflua l'esecuzione di altri accertamenti.

Si noti, poi, che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, il secondo collegio di periti, all'udienza del 19-20 maggio 1969, si pronunciò anche per la prevedibilità della risalita dell'ammasso roccioso in sponda destra, in tal senso modificando la precedente contraria affermazione contenuta nella relazione scritta, di tal che non sussiste alcuna antitesi tra le conclusioni della sentenza denunciata e i risultati conclusivi delle indagini del predetto collegio.

45) Passando all'esame delle questioni di diritto sostanziale sollevate dal Biadene, questi, con i motivi secondo e terzo principali e con quelli aggiunti primo, secondo, sesto, settimo, ottavo, nono, undicesimo, dodicesimo e quattordicesimo, muove, tra l'altro, censura alla sentenza, pur sotto profili diversi, per difetto, illogicità e contraddittorietà di motivazione, nonché per travisamento dei fatti.

Sarà pertanto opportuno, prima di passare all'esame delle doglianze particolari dedotte con i singoli mezzi di annullamento, richiamare i principi costantemente affermati da questa Corte regolatrice, che non possono che trovare applicazione nella specie.

Per quanto attiene al vizio di omessa motivazione, questo può dirsi sussistente solo quando non sia indicata alcuna ragione del convincimento del giudice, il quale, se è tenuto ad esporre tutti gli elementi acquisiti al processo, può formare il suo giudizio su quelli che egli considera decisivi per il suo convincimento. In tal caso egli, col suo ragionamento, si pone in antitesi all'ipotesi contrapposta, che rimane così implicitamente esclusa dalla motivazione adottata.

In definitiva, l'obbligo del giudice di accertare interamente e compiutamente il fatto prima di procedere alla sua qualificazione e alla determinazione delle relative conseguenze giuridiche, non deve intendersi esteso ai fatti che non hanno rilevanza ai fini del decidere, bensì solo a quelli essenziali. Il giudizio deve apparire, sì, come la risultante armonica di una valutazione complessiva della prova, ma senza che per questo il giudice sia tenuto a prendere specificamente in esame tutte le deduzioni difensive, bastando che tenga conto delle risultanze processuali che servono a giustificare il suo convincimento.

Non ogni imperfezione della motivazione, poi, è causa di nullità della sentenza, occorrendo per tale effetto un vizio che abbia influenza decisiva sul dispositivo, il quale, o non resti sorretto, sia pure in un punto, da motivazione di sorta, ovvero abbia come base un argomento inidoneo, per la sua incongruenza o illogicità, a dimostrare la soluzione accolta dal giudice.

La nullità della sentenza per contraddittorietà di motivazione è inoltre denunciabile solo quando il giudice abbia usato argomentazioni assolutamente antitetiche o inaccettabili sul piano logico in relazione ai fatti decisivi posti a base della sua pronuncia.

Sussiste, infine, travisamento dei fatti, che comporta mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 475, n. 3, cod. proc. pen., qualora un fatto evidente, mai posto in discussione, venga

escluso, ovvero venga affermato un fatto assolutamente insussistente. Quando un fatto risulta, invece, sussistere o no, secondo la valutazione che si fa della prova, non si può parlare di travisamento dei fatti, bensì, appunto, di valutazione della prova, riservata al giudice di merito, non censurabile in Cassazione, se sorretta da motivazione immune da errori di ordine logico o giuridico.

46) Alla stregua delle anzidette premesse, debbono ritenersi ingiustificate le doglianze dedotte dal Biadene col terzo motivo principale, riguardante la prevedibilità dell'evento in relazione alla configurabilità della colpa.

Sul punto il ricorrente lamenta l'erronea applicazione degli art. 42 e 43 cod. pen. e il difetto di motivazione della sentenza denunciata.

Per quanto riguarda la nozione ed i limiti del vizio di difetto di motivazione, si richiama quanto è stato testé detto (v. n. 45).

In particolare, la corte di merito ha adeguatamente e correttamente motivato in ordine alla colpa e all'elemento soggettivo, osservando che nell'esercizio lecito di attività pericolose, nella cui nozione è da comprendere la costruzione e l'esercizio di un bacino idroelettrico, il problema è di individuare i limiti del rischio lecito, e codè i confini tra gli opposti concetti della liceità e del pericolo per l'incolumità delle persone, tutelata dalla legge.

Ha poi ammesso la necessità in cui l'uomo moderno si trova di correre rischi sempre più grandi, per adeguarsi al progresso vertiginoso ed incessante della tecnica, ma non ha ritenuto di poter aderire alla costruzione logica della difesa impostata sugli schemi della teoria della « adeguatezza sociale », secondo la quale la colpa sarebbe esclusa, nonostante la prevedibilità, nella misura in cui sia ammissibile il rischio e quanto più alto sia lo scopo che si persegue.

Muovendo da tali premesse, ha altresì affermato che l'attività pericolosa in tanto è lecita in quanto il soggetto attivo abbia rigorosamente osservato le regole di perizia e di normale diligenza e prudenza; queste ultime, in misura ancor maggiore, quanto più grave sia il pericolo.

Con riferimento ai criteri desumibili dall'art. 2236 cod. civ., ha infine concluso che « ciascuno deve astenersi dalle azioni che è incapace di dominare » e cioè da quelle attività che non sia in grado di compiere col minore rischio possibile e che ad integrare la colpa basta l'erronea presunzione di possedere la capacità necessaria a realizzare l'attività rischiosa.

Avverso la enunciazione di tali ineccepibili principi il ricorrente si è sostanzialmente limitato ad obiettare che in tal modo l'uomo verrebbe ad essere condannato alla inerzia più totale.

L'argomento non ha pregio.

L'esercizio lecito di attività pericolose è da ritenere consentito, da un lato nella misura in cui risponde ad obiettive esigenze di interesse collettivo o pubblico, di ordine primario; dall'altro, nei limiti in cui sia possibile predisporre le misure necessarie affinché l'attività stessa non finisca col risolversi in danno, anziché in beneficio, per la società, nei suoi singoli componenti o nella collettività.

In coerenza all'anzidetto criterio, occorre poi distinguere secondo che esposti alla gravità del rischio siano gli stessi soggetti o partecipi dell'attività pericolosa, ovvero degli estranei, o, più ancora, la collettività.

In tali ultime due ipotesi l'esigenza di un'adeguata tutela preventiva della sicurezza ed incolumità pubbliche si presenta con carattere di assoluta prevalenza rispetto all'interesse sociale dell'opera da realizzare, eppoi in termini di estremo rigore, arrivando a condizionare la liceità stessa dell'attività in questione.

Nella specie la corte di merito non ha fatto che applicare gli anzidetti principi allorché, con motivato, incensurabile apprezzamento di fatto, ha concluso per la prevedibilità del precipitare del versante settentrionale del monte Toc e della sua estrema velocità di caduta e quindi per la colpa, sotto l'aspetto dell'imprudenza, imperizia e negligenza professionale del Biadene.

Tale conclusione è stata motivata col richiamo alle conclu-

sioni del secondo collegio di periti, che la corte di merito ha fatto proprie e non merita pertanto le censure che, anche sotto il profilo della contraddittorietà ed illogicità di motivazione, il ricorrente ha dedotto col motivo in esame.

Né è esatto che i predetti giudici abbiano trasferito nel campo penale i principi della responsabilità civile per rischio d'impresa, risolvendo così la responsabilità per colpa in responsabilità oggettiva.

Al contrario, come si è rilevato, essi hanno fondato il loro convincimento, in ordine alla possibilità che il Biadene aveva di prevedere le reali caratteristiche della precipitazione di massa franosa, sui dati bibliografici delle frane di Goldau e di Pontesei, oltre che sugli elementi dei quali si è già fatto cenno, mettendo in rilievo come il Biadene fosse comunque consapevole dell'omissione di indagini adeguate alla gravità del rischio, il che avrebbe dovuto indurlo ad « adottare tutte le massime cautele atte a salvaguardare la pubblica incolumità anche rispetto alla più sfavorevole delle dette evenienze ».

Riguardo infine agli esperimenti di Nove, i giudici d'appello hanno illustrato le ragioni del loro convincimento, sottolineando che il loro risultato aveva in sostanza dimostrato « come, volendo attenersi ai canoni di prudenza, esistesse una sola alternativa: o desistere dagli invasi fino a che la sponda, per il manifestarsi di segni inquivoci e controllati, avesse raggiunto una tranquillante stabilizzazione; ovvero rinunciare al cosiddetto grande Vajont ».

47) Col settimo motivo aggiunto il Biadene denuncia il travisamento dei fatti in ordine all'affermata prevedibilità di caduta estremamente veloce.

Sulla base di quanto è stato premesso circa la nozione di tale vizio, come causa di nullità della sentenza (v. n. 45), è da rilevare in contrario che la sentenza denunciata ha ritenuto provata l'esistenza di argille, quanto meno non scarsamente, se non particolarmente, sensitive, disattendendo gli elementi forniti dagli esami di laboratorio compiuti a Kiel, nella considerazione che tali esami, al pari delle indagini compiute dal perito prof. Martini, erano stati eseguiti su campioni di terra e, in ogni caso, trattavasi di indagini relative ad elementi di giudizio sulla situazione, quale era apparsa *ex post*, di rilevanza non decisiva, secondo l'insindacabile giudizio della corte di merito.

Questa si è invece soffermata sul contenuto del II rapporto Müller del 19 novembre 1957, che faceva, appunto, cenno a « strati di roccia milonitizzati e degradati e fortemente argillizzati » e alla presenza di una « grossa faglia riempita di argilla », nonché al successivo rapporto (V) dello stesso Müller, in cui si dava atto dell'esistenza di « grandi fessure... aperte o riempite di argilla ».

Quanto poi al valore indicativo, agli effetti della prevedibilità, degli elementi relativi alla frana di Goldau, avvenuta il 2 settembre 1806, gli stessi giudici si sono richiamati agli studi compiuti dall'Heim sulle frane del tipo XIV, e cioè sulle cadute di roccia, per dedurne le analogie con il caso in esame, concludendo che dall'anzidetto « dato bibliografico potevano trarsi elementi di prevedibilità per una frana di velocità anche superiore a quella dell'evento del Vajont ».

Trattasi di apprezzamenti di fatto, adeguatamente motivati sulla base di una corretta valutazione degli elementi di prova, nella quale, perciò, non è configurabile sotto alcun profilo il travisamento dei fatti, lamentato dal ricorrente.

Altrettanto dicasi della determinazione del tempo di caduta e degli effetti idraulici della frana di Pontesei, ricavata, tra l'altro, dalla deposizione del teste ing. Linari ed altresì della valutazione delle esperienze di Nove ed ancora delle ulteriori proposte formulate dal prof. Ghetti nella lettera in data 4 luglio 1962, con la quale questi aveva accompagnato la propria relazione del 3 luglio 1962, suggerendo di proseguire le ricerche su modello con l'esame del passaggio di un'ondata di piena a valle della diga e alla confluenza del Piave, con il serbatoio a determinati livelli di invaso.

48) Anche la censura che forma oggetto dell'ottavo motivo aggiunto riguardante l'asserita esistenza di un errore incolpevole sul fatto, è da ritenersi priva di fondamento.

Con motivato, incensurabile apprezzamento di fatto, la corte

di merito ha ritenuto che, se pur vi fosse stato errore da parte del Biadene ed avesse avuto incidenza sul processo formativo dalla sua volontà, esso sarebbe stato dovuto a imprudenza e negligenza, così come aveva concluso il secondo collegio di periti.

In realtà, secondo la predetta corte, gli elementi processuali acquisiti, dei quali è stato fatto cenno nella trattazione del terzo motivo principale (v. n. 46) e del settimo aggiunto (n. 47), avevano escluso che il ricorrente non avesse avuto conoscenza della situazione di pericolo esistente nel Vajont ed avesse perciò avuto una falsa rappresentazione della realtà, determinata dall'errore di valutazione del Penta, il quale aveva espresso parere favorevole agli invasi e non aveva dimostrato apprensioni, neanche nei giorni immediatamente precedenti la catastrofe.

In ogni caso, destinatari dell'obbligo di vigilanza e tutela della pubblica incolumità erano gli organi della S.a.d.e. e, per essa, il Biadene, che era il tecnico preposto al servizio costruzioni idrauliche.

Né gli organi tecnici anzidetti erano sollevati da responsabilità per il fatto che compiti particolari fossero stati affidati ad altri tecnici altamente qualificati e che organi pubblici di controllo interferissero nella realizzazione dell'opera.

Le argomentazioni anzidette non possono che essere validate.

L'incarico ad altri esperti costituiti, invero, soltanto un mezzo complementare per l'attuazione della vigilanza e della tutela, demandate, ripetesì, all'organo tecnico della società concessionaria.

Che poi la sentenza abbia impropriamente fatto richiamo alla teoria privatistica dell'affidamento, sia pure per escluderne l'applicabilità in diritto penale, non ha rilevanza.

Gli errori logici o di fatto di cui sono inficiati alcuni degli argomenti enunciati in una sentenza non valgono a determinarne l'annullamento quando altre ragioni ed argomenti, come quelli testé riassunti incensurabili ed autonomi rispetto a quelli viziati, giustificano in modo adeguato la decisione.

Del resto, la teoria dell'affidamento o della legittima aspettativa comporta, sì, che l'apparenza di una determinata situazione equivalga alla sussistenza di essa per colui che sia stato tratto in errore, ma tale effetto non si verifica qualora il soggetto non abbia usato, come i giudici di merito hanno, con sovrano apprezzamento, accertato, la dovuta attenzione e per sua colpa non sia riuscito a rappresentarsi la realtà nei suoi elementi oggettivi.

La corte di merito, peraltro, nel sottolineare come nella primavera del 1961, dopo i gravi avvenimenti del settembre 1960 e dopo le ipotesi allarmanti formulate dal Müller e dallo stesso Penta, il servizio costruzioni idrauliche della S.a.d.e. avesse cessato di avvalersi delle prestazioni del Müller, per desiderio del Penta, che non intratteneva buoni rapporti con lui, ha espresso il motivato convincimento che tale determinazione fosse stata colpevolmente ispirata proprio dal Biadene.

Neppur decisiva in contrario è la circostanza che anche dopo l'allontanamento del Müller la S.a.d.e. si fosse avvalsa dell'opera del geologo Penta, né che il problema della stabilità della sponda sinistra fosse stato avocato direttamente dalla commissione di collaudo, in quanto si trattò di un incarico ben definito nella portata e nella finalità, che non si estese comunque alla soluzione dei complessi problemi riguardanti il movimento franoso in atto, rimasta affidata alla società concessionaria e al Biadene.

Quanto alla funzione di controllo esercitata da altri organi, e invocata dal ricorrente a sostegno della tesi dell'errore incolpevole, è sufficiente in contrario il rilievo che essa fu diretta ad assicurare che i soggetti destinatari dell'obbligo giuridico agissero in modo conforme a legge e secondo l'effettiva opportunità, in relazione al pubblico interesse. Ed è di tutta evidenza che l'esercizio della vigilanza, volta ad assicurare l'adempimento di un dovere, non può avere come effetto quello di vanificare quest'ultimo né di attenuarne il valore cogente, ponendo nel nulla le conseguenze giuridiche (riparatorie o sanzionatorie) previste in caso di sua inosservanza.

In definitiva, e per concludere, la corte di merito ha ritenuto che l'eventuale falsa rappresentazione della realtà si sa-

rebbe dovuta attribuire pur sempre all'imprudenza e negligenza di cui era stato fatto carico al Biadene e non potesse perciò parlarsi di errore rilevante ai fini dell'esclusione della responsabilità penale.

E su questa conclusione, per tutte le considerazioni sopra svolte, non sono giustificate le censure che ad essa sono state mosse dal Biadene sotto il profilo delle violazioni di legge denunziate.

49) In ordine all'undicesimo motivo aggiunto, riguardante un preteso travisamento del fatto in ordine all'evento del reato di frana, si richiamano i principi generali sugli estremi e sui limiti di tale vizio della motivazione (v. n. 45).

Peraltro, il motivo in esame, per quel che si riferisce alla configurabilità di un autonomo reato di frana, è superato da quanto si dirà ai nn. 51, 52.

50) Non maggior fondatezza può riconoscersi al secondo mezzo principale di annullamento, attinente al nesso di causalità e comunque all'interruzione di esso per una causa atipica ed imprevedibile sopravvenuta.

La nozione di causalità giuridica affonda le radici nel concetto logico di causalità.

Trattasi di un rapporto tra due ordini di fenomeni, cioè tra due tipi di fatti costituenti modificazioni del mondo esterno, che l'intelletto umano identifica per la costante successione di un tipo all'altro.

Essa ha subito una notevole evoluzione nel pensiero giuridico.

Muovendo dall'originario concetto che causa ultima dell'evento fosse l'antecedente più prossimo, esso ha cercato di avvicinare sempre più le nozioni di « causa » e di « condizioni » (positive o negative), influenti, cioè, sull'evento sia in senso dinamico che statico.

Da ciò ha preso le mosse la teorica della equivalenza delle condizioni che ha informato il principio della *conditio sine qua non*.

Per temperare gli effetti non sempre accettabili che l'applicazione rigoristica di tale principio comportava, i giuristi hanno escogitato altre formule, come quella della causalità adeguata, la quale dà rilievo solo a quelle condizioni che, di regola, hanno l'attitudine a determinare certe specie di fenomeni, secondo il *quod plerumque accidit*, attraverso un giudizio *ex ante* di natura essenzialmente statistica.

La teorica della causalità adeguata è stata ulteriormente elaborata con maggior riguardo alle circostanze concrete, piuttosto che ad ipotesi astratte, in quella della « condizione pericolosa » o della « condizione qualificata » o, ancora, della « condizione idonea ».

Non minore considerazione ha avuto la teorica della causa efficiente che opera una netta distinzione tra la causa, le condizioni, che permettono alla causa di operare, creando situazioni favorevoli alla produzione dell'evento o eliminando gli ostacoli, e le occasioni, intese come coincidenze favorevoli alla realizzazione del fatto assunto come causa.

L'ulteriore elaborazione dottrinarie ha portato alla teoria della causalità umana, la quale prende a base il concetto che quando si tratta di conoscere delle responsabilità dell'uomo, occorre riferirsi alla potenzialità umana di inserire nella dinamica delle forze naturali interventi positivi o negativi.

In un'analisi tecnico-giuridica degli elementi costitutivi del reato, il mero nesso di causalità non può essere configurato che in senso condizionalistico poiché basta che un'azione (o una omissione di azioni dovute) si presenti come una delle condizioni dell'evento, ma, secondo gli stessi schemi, la causalità « viene meno » ai fini penali, quando subentri nella serie condizionante qualche nuovo fattore che alteri i processi causali. La causalità non viene ad essere negata; tuttavia il diritto tratta il caso « come se » essa non ci fosse: da ciò, il termine « interruzione » del nesso causale.

Nella specie la corte di merito non ha mancato di motivare il proprio convincimento sulla sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta colposa addebitata al Biadene e l'evento e sull'inesistenza di una causa sopravvenuta, atipica, imprevedibile, interruttrice dell'anzidetto rapporto, spiegando perché, a suo giudizio, l'elevata velocità di caduta del materiale di frana

non potesse considerarsi una causa atipica, imprevedibile e fuori della normale linea evolutiva delle conseguenze della condotta colposa del Biadene, tenendo ben distinti gli aspetti qualificanti dell'atipicità e della prevedibilità.

La sentenza ha, inverò, premesso che, agli effetti di cui al capoverso dell'art. 41 cod. pen., il fatto successivo, collegabile eziologicamente alla serie causale attribuita all'agente, non integra una causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, se risulti che poteva essere prevista, chiarendo così in qual senso ed entro quali limiti possa dirsi che il concetto di atipicità si integra in quello di prevedibilità.

Tale considerazione è conforme ai costanti insegnamenti di questa Corte regolatrice, secondo cui l'interruzione del rapporto di causalità postula, appunto, che la causa sopravvenuta si ponga al di fuori delle normali e prevedibili linee di sviluppo della serie causale che fa capo all'agente: costituisca, cioè, un fattore eccezionale, di guisa che, nonostante il più alto grado di previdenza e prudenza, non sia possibile far ricorso ad alcuna misura preventiva per evitarlo.

Quanto, poi, alla velocità della frana, la sentenza, dopo aver sottolineato l'importanza decisiva, sia ai fini del sovrizzo dinamico che del sovrizzo statico della massa d'acqua spostata, ha affermato di non condividere le considerazioni dei primi giudici che, per determinare in venti secondi il tempo di caduta della frana, avevano tratto argomento da uno studio effettuato nell'interesse del prof. Ghetti dai professori Supino e Evangelisti, e cioè dal giudizio espresso in dibattimento dal perito prof. Citrini; dalla corrispondenza tra il tempo di caduta di venti secondi (ritenuto pari alla velocità massima di circa 90 chilometri all'ora) e il sovrizzo dinamico di 190 metri (ritenuto uguale a quello verificatosi nella realtà), nonché dai risultati delle prove su modello bidimensionale del consulente tecnico di parte civile, prof. Ladislav Votruba.

Del pari non decisivo la corte di merito ha ritenuto lo studio dei sismogrammi registrati in concomitanza della catastrofe, concludendo, in esito anche all'analisi critica delle opinioni dei professori Stragiotti, Daret, Selli e Trevisan sul momento del distacco della massa rocciosa, che il tempo di caduta di essa, se non pari ai venti secondi calcolati dal tribunale, era stato di poco superiore, epperò di estrema velocità.

La corte d'appello ha sottolineato ancora come non fosse determinante, ai fini dell'accertamento del tempo di caduta, l'elemento velocità, in quanto altre componenti potevano avere influito su di essa, come la lunghezza del percorso e l'accelerazione, a parte il fatto che il tempo di caduta rimaneva pur sempre un dato approssimativo, dato che per la diversa ampiezza del bacino lungo il fronte di frana, l'impatto della massa franosa contro la sponda destra non poteva che essere avvenuto in tempi diversi.

Per determinare l'entità del sovrizzo ondoso ha perciò spostato l'indagine dal tempo di caduta alla velocità massima assunta dal materiale di precipitazione, concludendo per un moto estremamente rapido, pari o poco inferiore ai valori ritenuti dal tribunale, in considerazione, soprattutto, della risalita dell'ammasso roccioso lungo la sponda destra, in taluni punti sino a 140 metri di altezza, nonché per un tempo di caduta estremamente breve, assai inferiore al minuto primo.

Le suddette modalità di caduta, secondo la corte di merito, erano prevedibili ancor prima del 6 ottobre 1963, contrariamente a quanto aveva ritenuto il tribunale sulla base dei precedenti di Pontese, della frana del 4 novembre 1960, del movimento e del carattere esponenziale dei capisaldi, della resistenza al taglio della roccia calcarea, della caduta di sassi e di alberi, delle fessure e delle altre deformazioni prodottesi sul terreno.

La sentenza denunziata, muovendo dalla premessa che in tema di esercizio lecito di attività pericolose il parametro di valutazione della condotta del soggetto deve essere rapportato alle cognizioni e capacità, adeguate alla gravità del rischio, di chi abbia un'attitudine particolare a prevedere gli eventi lesivi che l'attività è suscettibile di provocare, ha ritenuto che il Biadene non potesse avere avuto la ragionevole certezza che la frana, nel suo ulteriore sviluppo, non si sarebbe presentata

con caratteristiche di velocità tali da non causare onde pericolose per l'incolumità delle persone, in quanto:

a) « una frana veloce » era stata « addirittura prevista, e non soltanto dai geologi che avevano studiato il fenomeno, ma dallo stesso Biadene sin dai primi giorni successivi all'apparire della grande fessura perimetrale e alla frana del 4 novembre 1960 », avendo trovato smentita il diverso assunto difensivo del predetto imputato, secondo cui egli avrebbe tratto la convinzione di una frana a fette e comunque avrebbe escluso il pericolo di un crollo di enormi proporzioni, come era dimostrato dalle annotazioni dello stesso Biadene sulla propria agenda in data 16 novembre di quell'anno;

b) della stessa opinione era stato il prof. Penta nel rapporto al prof. Greco e al Frosini, redatto il 1° dicembre 1960, dopo il sopralluogo sul Vajont compiuto dalla commissione di collaudo, in presenza del Biadene e di altri tecnici della S.a.d.e., i quali avevano approvato tutte le « osservazioni, i consigli e le conclusioni del prof. Penta », come risultava da apposita annotazione sul relativo verbale;

c) non dissimili erano state le prospettive del prof. Müller, consacrate nel suo XV rapporto;

d) le stesse esperienze modellistiche di Nove avevano confermato la previsione della frana veloce, nel senso che esse non avevano consentito di escludere la possibilità di un tipo di frana, qualc quella verificatasi.

L'anzidetto convincimento era altresì da porre in significativa relazione col fatto che in definitiva non fossero neppure noti la forma e la giacitura del piano di scorrimento dell'ammasso roccioso, poiché la suddetta superficie non era stata mai identificata e si ignorava quindi se il piano fosse di origine antica o di neoformazione (circostanza, questa, non accertata neppure dopo la catastrofe).

Non meno indicativi, per l'impossibilità di un giudizio certo di pericolosità, erano infine il fatto che non fossero stati compiuti calcoli di stabilità mediante laboratorio, né eseguite alcune misure consigliate dai tecnici per accertare la natura del fenomeno in atto, ed ancora la contestata presenza nella zona franosa di materiale argilloso, dall'azione lubrificante per lo scorrimento delle masse soprastanti;

e) comunque, la mancata disponibilità di rassicuranti elementi in proposito doveva indurre il Biadene ad una condotta di prudenza massima nella valutazione delle possibili velocità di caduta del materiale roccioso.

Le ragioni come sopra sintetizzate rendono manifesta l'infondatezza delle doglianze del ricorrente.

Nell'esercizio lecito di attività pericolose, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita a una situazione di danno o di pericolo, e non anche alla specifica rappresentazione *ex ante* dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione.

Perché sorga l'obbligo di una particolare prudenza e cautela, proprio perché si tratta di attività essenzialmente e per definizione pericolose, è, in altri termini, sufficiente la prevedibilità di una particolare situazione di danno o di pericolo, senza che si debba necessariamente estendere agli ulteriori effetti che, in ipotesi estremamente pessimistica, potrebbero scaturire dalla situazione potenziale, in particolare quando, come nella specie, l'attività in questione sia profondamente condizionata dalla incidenza di forze naturali, non sempre conoscibili e talora scatenate ed inarrestabili.

51) Per quanto attiene al nono motivo aggiunto del Biadene, riguardante la dedotta configurabilità di un unico reato di disastro colposo, anziché del ritenuto concorso formale dei reati di disastro colposo da frana e di disastro colposo da inondazione, la censura è fondata, anche se non possono integralmente accogliersi le conclusioni che il ricorrente se ne è ripromesso.

È preliminare il rilievo che mentre il codice Zanardelli, tra i delitti contro l'incolumità pubblica, previsti dal titolo VII, all'art. 311 del capo primo riguardante l'incendio, l'inondazione, la sommersione e altri delitti di comune pericolo, non considerava autonomamente la frana, il codice vigente ha espressamente previsto la frana accanto all'inondazione (art.

426 cod. pen.) come ipotesi di delitto doloso. Al riguardo non appare decisivo il pur acuto rilievo della diligente difesa circa la differente formulazione che per le ipotesi colpose fa l'art. 449 cod. pen. considerando unitariamente il fatto di procurare per colpa l'incendio o altro disastro colposo, preveduto dal capo primo di questo titolo.

Ed invero il sistema del codice penale, tutto permeato da una minuta casistica, che costituisce bensì oggetto di viva critica da una parte della dottrina, ma che, *de iure condito*, il giudice non può disapplicare, fa sì che, per l'esplicito richiamo ai casi di disastro preveduti nelle ipotesi dolose, per quelle colpose debba intendersi mutuata la configurazione delle fattispecie normative di cui al primo titolo, con una totale parificazione degli elementi materiali dei rispettivi reati. Non può prescindersi quindi dall'esame sull'applicazione dell'art. 81 cod. pen., che costituisce, anch'esso, innovazione del codice 1930 nei confronti del codice penale abrogato, e che opera notevolmente nell'impostazione della questione che ora deve risolversi. Neppure può seguirsi la difesa, nel suo accurato richiamo, per sostenere l'unicità del reato, all'esistenza nel nostro ordinamento di norme a fattispecie plurime in rapporto di equivalenza e di alternatività fra loro. Tale tesi, già sollevata nei gradi di merito, è stata disattesa, in particolare, dalla corte d'appello con osservazioni ineccepibili e che meritano pieno consenso.

Al riguardo questo collegio ha opportunamente già precisato di recente (sent. III Sez. 21 aprile 1967, Fimiano, *Foro it.*, 1967, II, 425), con esplicito riferimento esemplificativo alle tre ipotesi della fattispecie dell'art. 428 cod. pen., che la collocazione della disposizione è puramente accidentale, e pertanto non deve trarre in inganno; quello che importa invece è stabilire che si tratti di disposizioni diverse e non di precetti diversi enunciati nella stessa disposizione e diretti ad impedire lo stesso danno, inteso non solo in senso puramente naturalistico ma come lesione di un bene giuridicamente protetto.

Per quanto si riferisce al caso da decidere, si deve dire che la norma dell'art. 426 cod. pen. prevede ipotesi delittuose distinte, ma per applicare in concreto il loro concorso bisogna guardare alla peculiarità dei fatti per stabilire se vi sia stata una sola o più modificazioni della realtà naturale comportanti la lesione di più interessi socialmente rilevanti; cioè bisogna guardare alla frana e all'inondazione non soltanto negli aspetti esteriori della caduta dei massi solidi o liquidi, ma anche negli aspetti in cui la collettività la percepisce. I termini « frana e inondazione » sono usati dal legislatore (come il termine « disastro ») in relazione agli aspetti dannosi e pericolosi che si presentano per gli insediamenti umani esistenti sul posto, con riguardo alle vite e ai beni. L'astratta configurabilità di due reati autonomi e concorrenti viene quindi a mancare solo quando tali aspetti si unificano nella valutazione giuridica, perché i fenomeni esteriori della frana e della inondazione si fondono in un « evento » socialmente sentito come unico sotto i profili della perdita e della messa a repentaglio di vite umane e del danno economico globale.

La sentenza, da un lato, non ha disconosciuto tali principi ed anzi ha ammesso esplicitamente che, pur trattandosi di ipotesi normative che sono materialmente e sostanzialmente diverse tra loro, in casi eccezionali esse possono anche non verificarsi indipendentemente l'una dall'altra; dall'altro, ha esplicitamente riconosciuto la stretta concatenazione degli effetti della precipitazione del monte Toc, riferendosi esplicitamente alla « conseguente inondazione ».

Sulla base di tali premesse, appare contraddittoria la conclusione della sentenza, secondo la quale nella specie i due fatti sarebbero da considerare giuridicamente distinti, nonostante la loro stretta contestualità.

Al riguardo ha ritenuto la corte di merito di poter distinguere l'evento di frana dall'evento inondazione: il primo anteriore e causa immediata dell'altro, di per se stesso configurabile nello schema dell'art. 426 cod. pen., con perspicue considerazioni che solo in parte possono condividersi e che vanno così sintetizzate:

1) la frana di cui all'art. 449 cod. pen. è un reato di pericolo

presunto che, come evento naturalistico, non ha in sé rilevanza giuridica se non ha capacità intrinseca di porre in pericolo l'incolumità pubblica e di recare in tal modo offesa al bene giuridico tutelato dell'art. 426 cod. penale;

2) il pericolo dev'essere potenziale e non concreto;

3) nella specie il pericolo presunto potenziale autonomo vi è stato, indipendentemente dal successivo mutarsi della frana in inondazione, perché la zona di Erto e Casso non era stata del tutto sgomberata ed era stata tollerata la presenza di persone nella zona minacciata;

4) prima della catastrofe non poteva conoscersi con certezza la direzione che avrebbe assunto dopo il distacco l'immensa massa rocciosa e non poteva escludersi che la frana investisse lo stesso sbarramento e le vicine costruzioni;

5) non è peraltro possibile scindere gli effetti rovinosi del primo evento da quelli sovrapposti dell'altro evento (inondazione); ed invero « mentre la frana ancora rovinava nel suo crescendo finale, già l'onda gigantesca aveva intrapreso il suo mortifero balzo, sovrapponendosi nella zona di frana con i suoi terrificanti effetti a quelli prodotti direttamente dalla massa franata », onde appare impossibile « stabilire quando hanno avuto inizio gli effetti, senz'altro più deleteri, della inondazione »;

6) la sentenza parla anche di pericolo della frana concretantesi nello spostamento d'aria, ma ciò sempre in relazione con la sostanziale unità dell'evento, con impossibilità di scindere gli effetti delle varie fasi di movimento della massa di terra.

Non vi ha dubbio sull'esattezza in astratto della nozione di frana accolta dalla sentenza secondo l'art. 426 cod. pen., ma non altrettanto è da dirsi per l'applicazione concreta al caso in specie.

L'errore della sentenza sta nel volere considerare, ai fini dell'ipotizzabilità di una frana anteriore all'inondazione, una persistenza di presunzione assoluta di pericolo diverso dall'inondazione, anche quando si tratti di fasi dello stesso fenomeno che concretamente confluiscono in unica situazione globale di pericolo per la pubblica incolumità. Nella specie, la compattezza e la velocità della frana dimostrano inequivocabilmente, secondo la rappresentazione degli avvenimenti fatta dalla stessa sentenza, che unica direzione possibile della precipitazione di una parte del monte era quella verso il bacino, con conseguente inondazione, e che si determinò fin dall'inizio il pericolo di un repentino riempimento del bacino, il quale doveva avere come inevitabile conseguenza il sovrizzo dinamico dell'acqua e la caduta di una grande massa di essa a valle.

La configurabilità di reati distinti, uno di pericolo e l'altro di danno, è ovvia quando si tratti di fatto doloso, ove l'autore dirige prima la frana verso una particolare zona di pericolo e poi ottenga il suo mutamento di direzione con evento di danno. In tal caso, infatti, l'evento « frana » come situazione di pericolo si è già perfezionata autonomamente ed evidentemente non potrebbe mai parlarsi di effetti discriminanti della desistenza, proprio in quanto trattasi di reato di pericolo già perfezionatosi.

Ciò non può dirsi quando si tratti di fatto naturalistico che ha ben sicure regole di progressione fenomenica le quali consentono di anteverne gli sviluppi necessari secondo le regole di esperienza.

Né può parlarsi di giudizio *ex post* per porre nel nulla la presunzione di pericolo, perché nella specie si tratta non di pericolo (ulteriore alla frana) che poi non si è verificato, il che potrebbe essere irriverente, ma di pericolo che sin dall'inizio non poteva assolutamente verificarsi perché la direzione della precipitazione di massa di terra, per la sua struttura, modalità, velocità, accertata insindacabilmente dalla sentenza, non poteva essere che il bacino.

Non risultano nuovi fatti dell'uomo o comunque naturali che abbiano portato deviazioni di direzione con duplicità di situazioni di pericolo, ma il fatto risulta dalla ricostruzione della sentenza assolutamente unico e quindi configurabile solo come inondazione.

Data l'unicità del reato e la reciproca compenetrazione di tutto quanto costituisce il contenuto dei due reati ritenuti dalla corte di merito, ne consegue la persistenza delle circostanze accer-

tate dalla stessa corte anche se soltanto per uno dei due reati. La configurazione di un unico disastro colposo, in relazione alle varie fasi progressive della precipitazione del monte Toc, per giungere, in questa particolare fattispecie, ad un unico evento (di disastro colposo), determina, cioè, la necessità di considerare l'elemento aggravante (previsione della precipitazione predetta, di cui appresso si dirà) come giuridicamente rilevante per tutto quanto è derivato come stretta conseguenza della condotta dell'imputato.

L'unificazione della frana e dell'inondazione in unico reato di disastro colposo, e non l'assorbimento dell'inondazione nel reato di frana, come il ricorrente ha concluso, comporta di conseguenza l'applicazione di una unica pena.

Soccorrere a tal fine il principio di consunzione in tema di concorso di norme, richiamabile per analogia nella specie, che postula l'applicazione del trattamento penale più severo, quale è stato, nella specie, quello irrogato dalla corte di merito per l'inondazione.

La determinazione della pena residua, nella misura precisata in dispositivo, quale effetto dell'unificazione dei due reati, viene effettuata ai sensi dell'art. 539, n. 9, cod. proc. penale.

52) L'accoglimento entro i limiti anzidetti del nono motivo aggiunto di ricorso assorbe l'esame del successivo decimo mezzo di annullamento riguardante la configurabilità di un unico reato colposo continuato e rende, per l'effetto, non rilevante la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, capov., cod. penale.

53) In ordine alla ritenuta aggravante della previsione, che forma oggetto della censura dedotta con il dodicesimo motivo aggiunto di ricorso, la sentenza della corte di merito, dopo un esatto richiamo ai principi cui si informa la cosiddetta colpa cosciente, ne ha messo in rilievo i caratteri differenziali rispetto al dolo eventuale, per concludere come il Biadene (ai pari del Sensidoni) almeno dal novembre 1960 avesse previsto un evento naturale avente le caratteristiche tipiche essenziali di quello verificatosi il 9 ottobre 1963, come del resto gli stessi imputati non avevano mai contestato, essendosi limitati a negare la previsione degli eventi di inondazione e di morte.

Del resto, come ha ancora osservato la sentenza, nel periodo che aveva preceduto la catastrofe, e più particolarmente negli ultimi tre anni, il distacco e la caduta nel serbatoio di tutta la zona compresa nella grande fessura ad M manifestatasi nell'ottobre 1960, avevano costituito la prospettiva costante degli addetti al servizio costruzioni idrauliche, tanto che si era fatto ricorso agli esperimenti di Nove e alla costruzione del *By-pass*, in sponda destra.

Trattasi di argomentazioni logiche che si fondano su specifici elementi processuali sui quali è precluso a questo Supremo collegio ogni sindacato.

54) Ingiustificata è altresì la doglianza mossa alla sentenza col tredicesimo motivo aggiunto di ricorso, riguardante la mancata determinazione quantitativa delle colpe concorrenti.

L'obbligo del giudice penale di procedere alla valutazione degli apporti causali riferibili ai soggetti concorrenti nel reato non comporta necessariamente la valutazione in termini aritmetici della misura delle colpe concorrenti, essendo sufficiente una qualificazione aggettivale, peraltro non sindacabile in questa sede, tenuto conto che agli effetti penali l'art. 133 cod. pen. non esige se non l'accertamento del « grado della colpa » e della « gravità del danno ».

55) Anche il quattordicesimo ed ultimo motivo di ricorso del Biadene non merita accoglimento, avendo la sentenza denunziata, con adeguata motivazione, immune da errori, dato conto della misura delle pene inflitte con inequivoco, seppur non esplicito riferimento ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen., il che esclude, trattandosi di apprezzamento di fatto, la sussistenza della lamentata contraddittorietà di motivazione.

FROSINI. — 56) Il ricorso del Frosini va dichiarato inammissibile per mancata presentazione dei motivi.

SENSIDONI. — 57) Con i motivi principali e con i primi tre aggiunti anche il Sensidoni, pur sotto diversi profili, denunzia il vizio della sentenza per difetto e contraddittorietà della motivazione.

In relazione a tali censure valgono, in tesi, le osservazioni fatte in ordine alle analoghe doglianze del Biadene.

Alla stregua dei principi anzidetti non può dirsi che la corte di merito sia venuta meno all'obbligo di una adeguata e corretta motivazione, né che sia incorsa nella denunciata contraddittorietà di motivazione, per quanto attiene al primo motivo principale di ricorso.

In definitiva, la sentenza denunciata, ha fatto delle riserve sulle affermazioni del Batini limitatamente all'asserita esistenza di un documento scritto da parte della commissione di collaudo, dicendosi incerta sull'avvenuta espressione di un parere collegiale.

Quanto alla posizione del Frosini, ha precisato che essa era solo in parte comune a quella del Sensidoni, manifestando infine il convincimento che quest'ultimo, nel suo interrogatorio, avesse sostanzialmente ammesso di aver dato parere favorevole al terzo invaso.

In proposito, in primo luogo, è da osservare in generale che, nel caso di più imputati, il fatto che uno di essi, pur raggiunto da risultanze probatorie comuni ad un altro, dichiarato colpevole, sia stato assolto per insufficienza di prove, non costituisce, di per sé solo, nei confronti dell'imputato condannato, contraddittorietà di motivazione, la quale sussiste, come si è già rilevato, quando la sentenza comprenda argomentazioni che vicendevolmente si elidono in relazione al *decisum*, cosicché non sia dato cogliere la *ratio decidendi*.

A tal fine le situazioni dei singoli imputati possono essere esaminate separatamente, di tal che la motivazione relativa ad un capo della sentenza risulti indipendente da quella relativa ad un capo diverso e si costituiscano *res iudicandae* distinte. Il cumulo processuale e la simultanea utilizzazione delle prove nei processi a carico di più imputati postulano che ciascuno di essi sia raggiunto da prove sufficienti per l'affermazione di colpevolezza, ma non possono avere come effetto la nullità della decisione nei confronti di tutti i coimputati per il solo fatto che la pronuncia nei riguardi di uno o più di costoro sia viziata da errore.

Il riferimento, poi, alle dichiarazioni processuali del Sensidoni, che questi qualifica impreciso, non può costituire travisamento del fatto, tale da inficiare di nullità la sentenza, trattandosi pur sempre della valutazione di un elemento processuale, rimessa all'insindacabile discrezionalità dei giudici di merito.

Passando ad una disamina analitica della motivazione della sentenza pronunciata, questa, in ordine all'assoluzione del Frosini, ha dichiarato sostanzialmente non decisiva la nota in data 22 aprile 1963 con la quale il Batini aveva comunicato al genio civile di Belluno il proprio nulla-osta alla domanda della S.a.d.e., chiarendo che era stato tenuto conto del parere favorevole espresso dalla commissione di collaudo, così come ha ritenuto sostanzialmente non attendibile la dichiarazione del Batini, secondo la quale questi avrebbe conferito l'incarico di interpellare la predetta commissione al Sensidoni, il quale gli avrebbe fornito un parere scritto del Greco, del Penta e del Frosini.

Da questi elementi e dalla considerazione del mancato rinvenimento di tale parere od anche di una semplice traccia di esso, la corte di merito ha tratto ragione per dubitare dell'esistenza di un qualsiasi documento ed anche dell'espressione di un parere collegiale in ordine al terzo invaso, riferibile, tra gli altri, al Frosini, giustificando sotto tale profilo l'assoluzione con formula dubitativa di quest'ultimo.

La stessa corte è pervenuta alla conclusione che « almeno » il Sensidoni avesse avuto chiesto e avesse dato il parere favorevole al terzo invaso, traendo invece argomento dal fatto che questi avesse reso un'ammissione sostanziale nell'interrogatorio al giudice istruttore del 4 luglio 1967, confermato al dibattimento del 24 marzo 1969.

All'uopo ha sottolineato che il Sensidoni, dopo essersi riferito genericamente alla prassi adottata per le autorizzazioni agli invasi, avesse dichiarato che, sulle domande della S.a.d.e. il presidente della quarta sezione era solito chiedere a lui notizie in ordine alla situazione della diga e della sponda; quindi si doveva seguire una discussione, nel corso della quale tutti i

membri della commissione di collaudo facevano le loro osservazioni trattando a fondo la questione.

Trattasi di un apprezzamento di merito, immune da errori di ordine logico-giuridico, sul quale non è ovviamente consentito in questa sede alcun sindacato.

Esso, del resto, è stato sorretto da un'altra argomentazione di ordine logico, e cioè che, se il Sensidoni non fosse stato interpellato o se avesse espresso parere negativo, si sarebbe affrettato a rendere nota la circostanza subito dopo aver reso le anzidette ammissioni.

A ciò doveva aggiungersi, secondo la corte:

a) che il Batini teneva ai pareri del Sensidoni e del Penta più che a quelli degli altri due componenti la commissione, del che era riprova il fatto che in occasione delle precedenti domande di invaso questi ultimi non fossero stati interpellati;

b) che tra tutti i membri della commissione di collaudo erano proprio il Penta e il Sensidoni che solevano dedicarsi al Vajont con maggiore impegno; il secondo, in qualità di esperto in materia di dighe e di funzionario addetto al servizio dighe, peculiarmente preposto al problema dello sbarramento in questione, come risultava dal fatto che costoro erano stati i soli a partecipare a tutti i cinque sopralluoghi che vi aveva compiuto l'anzidetta commissione. La circostanza era stata riconosciuta anche dal Biadene il quale, nella lettera di richiamo in patria del Pancini, li aveva descritti, appunto, come « i membri più attivi della commissione ».

58) Anche il secondo motivo principale non è meritevole di accoglimento.

La sentenza denunciata ha precisato, è vero, che il Sensidoni era chiamato a rispondere solo del parere favorevole in ordine al terzo invaso e che, in relazione all'imputazione di omicidio colposo, non gli si poteva far carico della mancata diffusione dell'allarme e del mancato ordine di sgombero nei giorni che avevano preceduto la catastrofe.

La sentenza ha però riconfermato la sussistenza e la validità di tutti gli altri addebiti omissivi contestati al ricorrente, ricollegandoli, in rapporto di causalità, anche agli eventi mortali.

Né risponde ad esattezza che la stessa sentenza abbia attribuito alle omissioni del Biadene efficacia causativa esclusiva della morte di tante vittime.

La corte di merito ha anzi ritenuto di dover sottolineare la gravità dei comportamenti omissivi del Sensidoni, come funzionario addetto al servizio dighe, ed in particolare del fatto che dopo il 7 novembre 1960 egli non avesse mai visitato il bacino e non lo avesse più fatto, in senso assoluto, dopo il 17 ottobre 1961, dando prova di colpevole trascuratezza e di neghittosa acquiescenza ai desideri della S.a.d.e.

Tale condotta è stata valutata in relazione alla posizione occupata dal Sensidoni quale componente della commissione di collaudo in corso d'opera, prevista dal regolamento approvato con r. decreto 15 aprile 1940 n. 462.

Al riguardo la corte di merito, nell'esaminare se i compiti spettanti al suddetto organo si limitassero alla diga o si estendessero al controllo della sicurezza delle sponde, ha esattamente rilevato che i collaudatori, in genere, sono tenuti a fare gli accertamenti e le verifiche che essi stessi ritengono necessari, ma nella specie la commissione di collaudo, dopo la frana del 1960 e l'apparire della grande fessura ad M, aveva avuto conferito dal prof. Frosini l'espresso incarico di occuparsi delle sponde del bacino e dei problemi attinenti alla tutela della pubblica incolumità.

L'organo dell'amministrazione attiva cui erano devoluti i compiti di vigilanza e di intervento sulle dighe di ritenuta era il servizio dighe, facente parte della quarta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e posto alle dirette dipendenze del suo presidente.

Il Frosini aveva rivestito tale carica sino al 1° agosto 1961 per essere poi sostituito dall'ing. Batini, ma per tutto il tempo della costruzione del serbatoio e sino alla catastrofe il funzionario direttamente responsabile era stato il Sensidoni, già direttore di tal servizio, nonostante la promozione al grado di ispettore generale e la sua destinazione al Consiglio superiore

dei lavori pubblici, avvenuta il 5 settembre 1958, in quanto anche dopo, come egli stesso aveva ammesso, aveva continuato ad occuparsi del Vajont ed era stato trattenuto al servizio dighe con lo specifico incarico di continuare a seguire gli sbarramenti del settore Veneto-Piemonte ed in special modo l'impianto del Vajont.

Or tutti gli apprezzamenti suddetti, sia in ordine alla colpa del Sensidoni e alla sua incidenza causale sul reato di omicidio colposo plurimo, sia in ordine alla negata efficacia interruttiva della colpa concorrente del Biadene, costituiscono apprezzamenti di fatto, correttamente motivati, che questo Supremo collegio non è legittimato a sindacare.

59) Anche le censure che formano oggetto del terzo mezzo principale di annullamento e del terzo motivo aggiunto trovano smentita nell'ampia coerente motivazione della sentenza denunciata.

In ordine alla conoscenza della reale situazione del bacino e dell'aggravarsi di essa, da parte del Sensidoni, nonché dei rapporti di quest'ultimo col Penta, la sentenza così motiva: « Perciò l'azione del Sensidoni non può farsi risalire alle pretese errate conoscenze della situazione che si vogliono attribuire al comportamento reticente e malizioso della S.a.d.e. Anzi proprio le sue conoscenze e in particolare il prospettare dell'ipotesi cosiddetta catastrofica avrebbe dovuto essere di impulso per uno studio più approfondito dei problemi che presentava la situazione, per un controllo più intenso e più penetrante dell'operato dell'impresa, per un'azione più oculata a tutela della pubblica incolumità.

« E il fatto che egli, pur nella consapevolezza di trovarsi in presenza di una situazione così precaria, si sia adagiato nella supina adesione ai giudizi formulati dal prof. Penta, nella rinunzia aprioristica ad ogni critica dell'operato di costui, e nell'affidamento totale alle iniziative dei dirigenti dell'impresa, si risolve in una carenza gravemente riprovevole, tanto più riprovevole perché le sue funzioni erano di alta qualificazione professionale e perché il bagaglio delle sue responsabilità involgeva problemi che avevano riflessi sulla vita degli abitanti di una vasta e popolosa regione ».

A giustificazione delle doglianze per la propria mancata assoluzione anche il Sensidoni deduce il fatto di essersi fidato della competenza e dell'ottimismo dimostrati dal Penta sino agli ultimi giorni che precedettero la catastrofe.

In contrario è da osservare che l'istituto civilistico dell'affidamento può essere considerato sotto l'aspetto penalistico unicamente sotto gli schemi della prudenza o dell'imprudenza, al quale riguardo valgono le considerazioni svolte nella disamina dell'ottavo motivo aggiunto del Biadene (v. n. 48) sui rapporti fra costui e il Penta.

L'oggetto della vigilanza sulla diga non è riferibile solo ai manufatti di sbarramento ed accessori, ma anche alle sponde del bacino in senso ampio, cioè non ai tratti lambiti dalle acque soltanto, ma a tutte le pareti di esso.

60) Gli elementi e le argomentazioni come sopra esposti inducono a disattendere altresì le doglianze che formano oggetto dei motivi quarto e quinto.

In particolare sulla mancata conoscenza degli esperimenti del prof. Ghetti, lamentata dal Sensidoni, la corte di merito ha motivato che poiché questi non poteva essere stato all'oscuro della visita fatta a Nove dal presidente della quarta sezione, Batini, e dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, Padoan, il 19 settembre 1961, era da ritenere che non avesse attribuito alcun particolare significato agli esperimenti in questione.

Quanto ai limiti delle competenze dei vari organi tecnici di gestione e di controllo secondo le norme vigenti, il riferimento alle rispettive competenze, contenuto nella sentenza, deve intendersi estensibile alle mansioni esercitate in linea di fatto dal Sensidoni, sicché non ha rilevanza nella complessità e conseguenzialità dell'evento verificatosi il richiamo all'art. 13 del regolamento approvato con decreto pres. 1° novembre 1959 n. 1363.

Esattamente pertanto la sentenza stessa ha considerato il valore giuridico del parere favorevole al terzo invaso, espresso da costui, nel quadro della reale e complessa situazione di rap-

porti tra la S.a.d.e., il genio civile, il servizio dighe e la commissione di collaudo, essendo essenziale l'effettivo esercizio di una particolare pubblica funzione, anche se la qualifica formale del rapporto di pubblico impiego e le mansioni corrispondenti non comportino più l'esercizio della funzione stessa.

61) Per quel che riguarda, infine, il sesto mezzo di annullamento principale, che si ricollega al settimo motivo aggiunto, coi quali il Sensidoni, ai pari del Biadene, deduce la interruzione del nesso di causalità e, comunque, la teorica dell'affidamento, oltre a quanto già osservato in precedenza, si fa ulteriore richiamo alle considerazioni relative al secondo mezzo principale di annullamento e all'ottavo motivo aggiunto dello stesso Biadene (nn. 50 e 48).

62) In ordine al primo motivo aggiunto del Sensidoni non si ha che da richiamare quanto è stato rilevato, sul parere favorevole al terzo invaso, nella disamina del primo e del terzo mezzo principale di annullamento dello stesso ricorrente (v. nn. 57 e 59).

Può aggiungersi che la sentenza denunciata ha specificato, senza possibilità di equivoci, come tale parere non fosse riferibile alla commissione di collaudo, della quale anche il Sensidoni faceva parte, bensì unicamente a quest'ultimo, nella diversa ed autonoma qualifica di dirigente preposto al servizio dighe per il bacino del Vajont, anche dopo la sua promozione ad ispettore generale, e di incaricato dei rapporti con l'organo che rilasciava i nulla-osta per gli invasi (presidente della quarta sezione).

63) Sul secondo motivo aggiunto valgono, in contrario, le argomentazioni svolte in ordine ai motivi principali secondo, terzo e primo dello stesso Sensidoni (v. nn. 57, 58, 59), per quanto attiene, rispettivamente, ai compiti, alla qualifica, alle funzioni e agli specifici incarichi affidati a costui, al carattere non esimente del parere del prof. Penta e alla pretesa contraddittorietà di motivazione in relazione alle assoluzioni dei coimputati Violin, Tonini e Ghetti, aventi posizione diversa ed assolti per insindacabili ragioni chiaramente specificate in sentenza.

Né la leggerezza di Penta, di cui la stessa sentenza dà atto, si riflette, per escluderla, su quella del Sensidoni (per ciò che concerne i diagrammi quindicinali inviati dalla S.a.d.e., tramite il genio civile, al ministero dei lavori pubblici).

Circa la doglianza relativa al mancato esame di una memoria difensiva e all'omessa motivazione in ordine al contenuto degli anzidetti diagrammi, si ribadisce che, quando il giudizio appaia, come nella specie, la risultante armonica di una valutazione complessiva delle prove, il vizio di motivazione non è configurabile anche se qualche elemento di dettaglio non abbia formato oggetto di specifica trattazione o siano rimaste senza risposta talune argomentazioni o deduzioni difensive, in quanto è sufficiente che il giudice esponga le ragioni che egli considera decisive per il suo convincimento, con ciò implicitamente escludendo le argomentazioni in antitesi con esse.

È appena il caso di chiarire inoltre che la sentenza non parla di responsabilità penale dei componenti della commissione di collaudo in senso collegiale, sibbene del valore, come atto collegiale, dei pareri dati dalla predetta commissione, il che è cosa ben diversa.

Ed è giurisprudenza costante di questa Corte regolatrice, del resto, che quando una sentenza poggia, come nel caso in esame, su più ragioni distinte, ciascuna delle quali sia sufficiente a giustificare la decisione adottata, gli eventuali vizi logici o giuridici relativi ad una sola di tali ragioni non possono determinare l'annullamento della decisione, poiché essa trova adeguato sostegno nelle altre ragioni, non infirmate da quel vizio logico-giuridico.

64) Riguardo al quarto motivo aggiunto per quel che si riferisce alla causa della sciagura (terzo invaso) è appena il caso di sottolineare che si tratta di apprezzamento di fatto che la corte di merito ha adeguatamente e correttamente motivato, al quale proposito si rimanda alla disamina del secondo motivo principale del Biadene (v. n. 50).

La sentenza, è vero, dopo avere affermato che l'invaso aveva sicuramente determinato il precipitare della situazione, non ha escluso che a tale effetto abbia potuto concorrere l'indebita re-

voca dell'invaso stesso e lo svaso, attuato dal Biadene, ma in ciò, per i principi generali cui si è accennato in premessa, non è da vedere alcun profilo di contraddittorietà e, meno che mai, di nullità della sentenza.

L'aver, peraltro, posto in essere la causa produttiva della precipitazione, rappresenta in ordine logico e naturalistico un *prius* rispetto alla mancata attuazione delle misure di emergenza da parte del Biadene, sicché anche sotto tale profilo è da escludere la configurabilità di una causa sopravvenuta, interruzione del rapporto di causalità tra la condotta del Sensidoni e l'evento.

Sulle altre doglianze del Sensidoni, riguardanti la sua conoscenza della situazione reale del bacino, la specificazione delle contestazioni mossegli e l'affidamento fatto sulla competenza e sul parere del Penta, si confermano, in contrario, le considerazioni svolte, rispettivamente, in relazione ai motivi principali terzo e secondo dello stesso Sensidoni e all'ottavo motivo aggiunto del Biadene (v. nn. 59, 58 e 48).

Non è da trascurare ancora che, nel capo d'imputazione riguardante il reato di omicidio colposo plurimo, l'addebito di colpa nei confronti del Sensidoni venne configurato anche sotto i profili (omissivi) specificati per i capi a) e b), e cioè per i reati di cooperazione nei disastri colposi di frana e inondazione e la sentenza denunciata ha testualmente motivato in proposito:

« D'altra parte, i comportamenti omissivi enunciati nel capo d'accusa (« senza adottare le opportune cautele, senza esigere la realizzazione delle misure precauzionali precedentemente indicate dalla società concessionaria, senza disporre né effettuare diretti, reiterati ed idonei controlli sul posto »), tutti legati da un nesso logico e causale con il comportamento commissivo di cui si è detto, appaiono indicati, appunto, come i precedenti causali di questo, più che autonomi titoli di colpa ».

65) Altrettanto dicasi dei motivi aggiunti quinto e sesto del Sensidoni, per i quali si rimanda alle osservazioni riguardanti il secondo motivo aggiunto dello stesso ricorrente e l'ottavo motivo aggiunto del Biadene (v. nn. 63 e 48).

Dei motivi aggiunti terzo e settimo si è congiuntamente trattato, come è stato già chiarito, rispettivamente nell'esame dei motivi principali terzo e sesto dello stesso Sensidoni.

66) Le censure che quest'ultimo muove infine alla sentenza con l'ottavo ed ultimo mezzo aggiunto di annullamento rimangono sostanzialmente assorbite in quelle dedotte con gli altri motivi già presi in esame.

Il ricorrente torna, invero, ad insistere sulla tematica della prevedibilità e sulla limitazione delle proprie conoscenze. Né risponde ad esattezza che la corte di merito non abbia chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto di andare in diverso avviso dal tribunale, che aveva distinto in due periodi (sino, e a partire dal 6 ottobre 1963) la prevedibilità della inondazione.

67) Al Sensidoni è, tuttavia, estensibile, per quanto di ragione, il nono motivo aggiunto dedotto dal Biadene, nei limiti in cui il motivo stesso è stato accolto e per gli effetti in proposito già chiariti.

VIOLIN. — 68) Le censure che il Violin muove alla sentenza denunciata investono apprezzamenti di fatto, sorretti da motivazione immune da errori di ordine logico-giuridico, che non possono formare oggetto di sindacato da parte di questa corte di legittimità.

Ed invero, la corte di merito ha dato per ammessa e provata la esistenza e la conoscenza dei motivi di allarme e la competenza a decidere del Violin ed ha espresso dei dubbi soltanto per quanto riguarda la incidenza causale dell'omesso allarme senza con ciò escludere che, se fosse stato dato, sarebbe stato possibile realizzare tempestivamente lo sgombero della popolazione.

Ed è costante giurisprudenza di questa Suprema corte che l'assoluzione per insufficienza di prove presuppone l'esistenza di una serie incompleta di elementi di accusa oppure un contrasto tra elementi probatori sfavorevoli ed elementi favorevoli all'imputato, elementi che, senza svalutarsi a vicenda, creino uno stato di oggettiva incertezza.

D'altra parte, il sindacato di questa corte non può aver per oggetto il riesame degli elementi processuali ma deve essere limitato alla motivazione della sentenza sulle ragioni di dubbio

e alla valutazione della coerenza logica delle argomentazioni del giudice di merito, elementi che nella specie non giustificano le censure che formano oggetto del motivo di ricorso in esame.

PROCURATORE GENERALE. — 69) Neppure il ricorso del procuratore generale merita accoglimento.

Le censure che con esso si muovono alla sentenza impugnata investono invero apprezzamenti di fatto, adeguatamente e correttamente motivati, insindacabili in questa sede, sulle quali, peraltro, anche il procuratore generale di udienza ha concluso di non potere insistere, chiedendo in conseguenza il rigetto del ricorso del procuratore generale de L'Aquila.

Per altro canto la censura relativa alla mancata applicazione della aggravante della provvisione al reato di inondazione è superata dalla pronuncia di questa corte circa la configurabilità di unico evento con l'aggravante predetta. Quanto alla esclusione della provvisione in ordine all'omicidio colposo plurimo, la sentenza denunciata, in punto di fatto, ha escluso che la provvisione implicasse anche quella dei luttuosi eventi verificatisi.

POSIZIONE TONINI E MARIN. — 70) La sentenza della corte de L'Aquila deve essere annullata senza rinvio in ordine agli imputati Tonini Dino e Marin Roberto, sostituendosi alla formula di assoluzione « perché il fatto non costituisce reato » quella « per non aver commesso il fatto ».

L'esame della questione, sollevata col *memorandum* degli avvocati Bacherini e Romualdi, è consentito in questa sede avendo il p.m. proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello de L'Aquila nei confronti dei suddetti imputati.

Né vale in contrario che il predetto ricorso del p.m. sia da dichiarare inammissibile per rinuncia, in quanto trattasi di causa di inammissibilità sopravvenuta che non preclude l'esame dell'applicabilità nella specie dell'art. 152 cod. proc. penale.

È da premettere che avverso la sentenza di primo grado che aveva assolto il Tonini e il Marin « perché il fatto non costituisce reato » aveva proposto appello il solo p.m. chiedendo la condanna dei due imputati.

La corte d'appello, mentre ha affermato che « anche nei riguardi del suddetto imputato (Tonini), come si è osservato per l'ing. Marin, le risultanze probatorie imporrebbero l'assoluzione per non aver commesso il fatto », non ha tuttavia ritenuto di modificare in tal senso la formula assolutoria ed ha confermato quella della sentenza impugnata, per il fatto che gli imputati non avessero proposto gravame avverso la sentenza.

Tale decisione è erronea e deve essere rettificata, anche di ufficio.

La corte di merito aveva i poteri di modificare, coerentemente alle proprie conclusioni sul merito, la formula assolutoria dei due imputati, in quanto aveva esaminato, sull'appello del p.m., la condotta di costoro in pienezza di giurisdizione, così in favore come contro di essi.

E poiché, nel merito, la corte predetta è pervenuta alle conclusioni anzicennate, affermando che « in definitiva gli atti non forniscono alcuna prova della cooperazione del prof. Tonini (e del Marin) alle attività delittuose causate dalla immane catastrofe », la modifica della formula di assoluzione in quella « per non aver commesso il fatto » ben può essere disposta in questa sede ai sensi dell'art. 152 cod. proc. penale.

E.N.E.L. — 71) Il ricorso dell'E.n.c.l. va dichiarato inammissibile pregiudizialmente, senza potere, quindi, considerare le doglianze di omesso accoglimento della tesi difensiva di rinuncia da parte dell'Avvocatura dello Stato alla costituzione di parte civile nei confronti dell'E.n.c.l.

Come è stato da più parti obiettato nel corso della discussione, la impugnazione del responsabile civile è ammissibile esclusivamente contro la pronuncia di « condanna », o quando la responsabilità sia stata « ritenuta nella sentenza » ai sensi dell'art. 194, 1° comma, cod. proc. penale.

Ora, se il primo di tali presupposti difetta ovviamente nel caso concreto, in quanto il rinvio dell'intera questione ad un altro giudice esclude per contraddizione una qualsiasi affermazione di responsabilità, altrettanto obiettiva è la mancanza, tanto nella motivazione che nel dispositivo della sentenza impugnata, di ogni accertamento circa la responsabilità del ricor-

rente. Tale, infatti, non può considerarsi qualche occasionale accenno a fatti relativi al trasferimento dell'impresa dalla S.a.d.e. all'E.n.e.l., perché, a parte il rilievo che il punto viene toccato a proposito dell'assoluzione dell'imputato, non sussistono, dal punto di vista materiale, gli estremi di una qualsiasi affermazione giuridicamente produttiva ai fini delle statuizioni conclusive della sentenza: al contrario, in più di un'occasione la corte di merito pone espressamente in chiaro che nei confronti dei responsabili civili si « sospende di provvedere », rimettendo ogni statuizione alla sede civile.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, rimanendo così assolutamente impregiudicata la questione della riferibilità, o meno, all'ente dei comportamenti incriminati. Tale questione, peraltro, dovrà ugualmente trovare la propria soluzione in una fase ulteriore di questo medesimo processo, e ciò in conseguenza dell'esito positivo che, come ora si dirà, deve darsi al ricorso dell'Avvocatura dello Stato concernente lo stesso capo di sentenza.

AVVOCATURA DELLO STATO. — 72) La censura delle amministrazioni dello Stato, rappresentate dall'Avvocatura generale dello Stato, è pienamente fondata.

La sentenza impugnata ritiene di poter superare l'ostacolo di cui all'art. 120 cod. proc. pen. osservando che nel sistema della legge il cumulo dell'azione civile con quella penale costituisce una eccezione alla ordinaria distribuzione delle competenze, e che nel sistema stesso rientra l'attribuzione al magistrato penale del potere-dovere di rimettere in ogni momento alla loro sede naturale le controversie civili quando la trattazione di esse nel processo penale produrrebbe eccessivi aggravii e ritardi.

È agevole però osservare che il legislatore si è ben reso conto di tali esigenze, ed è appunto in vista di esse che ha provveduto, con una serie di norme, a dare al giudice gli strumenti necessari per conciliare i vantaggi del cumulo, con la salvaguardia del fine primario del processo penale.

Non ha mancato, però, lo stesso legislatore, di stabilire i limiti e le condizioni per l'esercizio di tale potere, e, per quel che riguarda più da vicino il caso in esame, ha fissato in due norme parallele (art. 99 e 120 cod. proc. pen.) il momento ultimo entro il quale la detta salvaguardia può essere realizzata. E certamente non a caso il detto termine, unico per la parte civile e il responsabile civile, viene fatto coincidere con l'inizio della discussione e il provvedimento di estromissione assume la forma dell'ordinanza non impugnabile, giacché il tutto risulta il frutto di una precisa scelta politica, coerente con una chiara impostazione sistematica.

La compatibilità della tutela dell'interesse privato alla composizione della lite civile con quello generale alla repressione dell'illecito criminoso può formare oggetto di valutazione, anche di ufficio, da parte del giudice sino a quando vengono svolte nel dibattimento attività istruttorie e, in genere, ordinatorie. Quando tale fase processuale si è conclusa, la legge evidentemente ritiene che il magistrato sia ormai in possesso di sufficienti elementi per apprezzare in concreto l'opportunità di mantenere il cumulo delle azioni eterogenee.

Superato quel momento e iniziata la discussione introduttiva della fase decisoria, il giudice penale è ormai investito della cognizione della lite civile e non può spogliarsene se non pronunciando sulla domanda. E che il sistema sia fondato sulla concatenazione di tassative norme, questa corte ha avuto già modo di affermare (sentenza 5 aprile 1960, ric. Salici, *Foro it.*, Rep. 1960, voce *Responsabile civile*, nn. 2-5) sulla scorta di numerose autorevoli indicazioni dottrinali.

Le conseguenze di questi rilievi sono ovvie.

Anzitutto, non possono esservi dubbi sulla natura giuridica (ordinanza, sentenza, provvedimento abnorme) della statuizione che forma oggetto della presente impugnazione, trattandosi, comunque, di autonomo capo della sentenza.

La corte di merito, infatti, omettendo di pronunciare nei confronti dei soggetti citati come responsabili civili sulla domanda delle parti civili, non tanto e non solo è incorsa nella violazione dell'art. 120 cod. proc. pen., ma ha violato anche la più fondamentale norma che l'art. 489 dello stesso codice, in via diretta col 1° comma e a *contrario* col 2°, mutua dall'art. 112

cod. proc. civ., ribadendone la operatività con specifico riferimento alla fattispecie dell'azione civile esercitata nel processo penale: quella, cioè, che impone al giudice, investito della lite civile, di pronunciare su tutta la domanda, con l'unica eccezione della determinazione quantitativa del danno.

Ciò vuol dire che la corte d'appello, pur se mossa da intenti altamente apprezzabili, ha opposto alla pretesa civile delle amministrazioni dello Stato, ormai legittimamente introdotta nel processo penale, un vero e proprio rifiuto di giurisdizione, e che il vero e sostanziale vizio che inficia il capo di sentenza impugnato è quello di omissione di pronuncia (in questo senso, per la parallela fattispecie della parte civile, questa corte si è pronunciata con la sentenza 3 dicembre 1956, ric. Daneri, *Foro it.*, Rep. 1957, voce *Parte civile*, nn. 15, 39).

Il capo stesso deve quindi essere annullato.

Questa soluzione supera, inoltre, le questioni che sono state sollevate nella discussione orale circa la identificazione del giudice cui spetterà provvedere sull'azione proposta nei confronti degli enti suddetti.

Si tratta, bensì, di un giudice civile, ma la individuazione di esso non può dipendere, com'è stato proposto, dalla valutazione dell'« interesse » (ossia, in definitiva, della convenienza di fatto) di alcuna delle parti a portare la lite nell'una piuttosto che nell'altra sede. L'unico interesse, in senso proprio, suscettibile di tutela in questa sede è quello collegato con la legittimazione alla impugnazione. Una volta dato ingresso al ricorso delle amministrazioni dello Stato e riscontrata la fondatezza, è l'ordinamento positivo che, con una norma inderogabile, in quanto attinente all'ordine dei processi (art. 34 cod. proc. pen.), indica l'organo giudiziario cui compete svolgere l'ulteriore attività: vale a dire che, così come sarebbe spettato alla Corte d'appello de L'Aquila, in sede penale, il riesame relativo ad un capo penale della sentenza impugnata, e con esso la cognizione delle pronunzie civili anch'esse annullate con rinvio, allo stesso modo, essendo l'annullamento limitato all'azione risarcitoria, compete a quella medesima corte, in sede civile, rimediare alla omissione testè rilevata, secondo la chiara norma dettata dall'art. 541 cod. proc. penale.

Per questi motivi, in relazione al nono motivo aggiunto di Biadene Alberico (Nino), che dichiara esteso al ricorrente Sensidoni Francesco, annulla senza rinvio la sentenza in ordine al ritenuto concorso dei reati di frana e inondazione, che unifica nell'unico reato di disastro colposo ai sensi dell'art. 449 cod. pen., compresa la frana nella inondazione, ferma restando la ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche sulla ritenuta aggravante della previsione dell'evento.

Dichiara conseguentemente non rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, 2° comma, cod. penale.

Rigetta nel resto i ricorsi del Biadene e del Sensidoni.

Determina la pena complessiva per il Biadene in anni cinque di reclusione, di cui anni due per l'unico reato di disastro colposo, come innanzi ritenuto, e anni tre per l'omicidio colposo plurimo.

Determina la pena complessiva per il Sensidoni in anni tre e mesi otto di reclusione, di cui anni uno e mesi otto per l'unico reato di disastro colposo, come innanzi ritenuto, e anni due per l'omicidio colposo plurimo.

Annulla senza rinvio in ordine agli imputati Tonini Dino e Marin Roberto, sostituendo alla formula di assoluzione « perché il fatto non costituisce reato » quella « per non aver commesso il fatto ».

Dichiara inammissibile il ricorso di Frosini Pietro per mancata presentazione dei motivi.

Rigetta il ricorso di Violin Almo.

Dichiara inammissibile per rinuncia il ricorso proposto dal procuratore generale nei confronti degli imputati Violin Almo, Tonini Dino e Marin Roberto e rigetta il ricorso del medesimo procuratore generale nei confronti di Biadene Alberico (Nino) e di Sensidoni Francesco.

Dichiara inammissibile il ricorso dell'E.n.e.l.

In accoglimento del ricorso delle amministrazioni dello Stato, annulla in ordine alla mancata pronuncia sulle domande civili proposte e rinvia alla Corte d'appello de L'Aquila in sede civile.